

Fabio Basile

**SU ALCUNE QUESTIONI
CONTROVERSE INTORNO
ALL'OMISSIONE DI SOCCORSO
(ART. 593 C.P.). UN REATO IN
CERCA D'AUTORE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

SU ALCUNE QUESTIONI CONTROVERSE INTORNO
ALL'OMMISSIONE DI SOCCORSO (ART. 593 C.P.).
UN REATO IN CERCA D'AUTORE (*)

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: l'imprecisione e l'obsolescenza della formulazione dell'art. 593. — 2. La *controversa* individuazione del bene giuridico protetto. — 3. La *controversa* qualificazione dell'ommissione di soccorso in termini di reato di pericolo. — 3.1. Primo orientamento: pericolo astratto nel primo comma, pericolo concreto nel secondo comma. — 3.2. Secondo (e preferibile) orientamento: pericolo concreto sia nel primo che nel secondo comma. — 4. La *controversa* interpretazione del termine "trovando". — 4.1. (*Segue*): l'aver notizia che nelle immediate vicinanze vi è una persona bisognosa di soccorso equivale a "trovare"? — 4.1.1. Orientamento positivo. — 4.1.2. Orientamento negativo. — 4.2. (*Segue*): "trova" il soccorrendo anche colui che era già in sua presenza/in sua compagnia *prima* dell'insorgere del pericolo? — 5. La *controversa* responsabilità per omissione di soccorso di colui che ha cagionato il pericolo per la vita o l'incolumità del soccorrendo. — 5.1. Orientamento negativo. — 5.2. Necessità di una risposta differenziata. — 5.2.1. Causazione del pericolo attraverso una condotta dolosa diretta a uccidere. — 5.2.2. Causazione del pericolo attraverso un delitto doloso di lesioni personali. — 5.2.3. Causazione del pericolo attraverso un delitto colposo di lesioni personali. — 5.2.4. Causazione del pericolo attraverso un altro reato doloso. — 5.2.5. Causazione del pericolo attraverso un fatto penalmente irrilevante. — 5.2.6. Riepilogo sulla controversa responsabilità per omissione di soccorso di colui che ha cagionato il pericolo per la vita o l'incolumità del soccorrendo. — 6. Chiusa.

1. *Considerazioni introduttive: l'imprecisione e l'obsolescenza della formulazione dell'art. 593* (1). — 1.1. Tra i plurimi meriti scientifici del prof. Stile, cui il presente scritto è dedicato, vi è indubbiamente quello di aver costantemente e alacremente promosso e fornito linfa vitale al dibattito della dottrina italiana sulle prospettive di riforma del nostro codice penale (2).

(*) Lavoro destinato agli *Scritti in onore di Alfonso Maria Stile*.

(1) Gli articoli qui di seguito citati senza ulteriori indicazioni sono tratti dal codice penale.

(2) Come è noto, infatti, il prof. Stile è stato promotore di seminari e convegni sulla riforma del codice penale, e poi curatore, oltre che autore di singoli contributi, della raccolta dei relativi atti: v., tra l'altro, *Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale*, Napoli, 1981; *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, 1985; *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, Napoli, 1987; *La riforma della parte generale del codice penale: la posizione della dottrina sul Progetto Grosso*, Napoli, 2003. Si vedano,

L'esigenza di una riforma, avvertita timidamente già all'indomani della Liberazione dal regime fascista e riemersa con vigore a partire dagli anni '90, ha, tuttavia, finora trovato, come è ben noto, solo risposte parziali, frammentarie e spesso incoerenti tra loro (3). Di tale "ritardo" nell'opera riformatrice risentono *non solo* alcuni istituti fondamentali della parte generale (le misure di sicurezza con la loro riottosa compatibilità coi principi costituzionali, l'incerta fisionomia del dolo eventuale, l'ambiguo profilo delle circostanze del reato, la commisurazione della pena orfana di criteri finalistici che orientino la discrezionalità del giudice, la martoriata disciplina della prescrizione del reato, gli insidiosi residui di responsabilità oggettiva, tanto per fare alcuni esempi tra i molti possibili), *ma anche* singole figure di reato di Parte Speciale.

1.2. In particolare, tra i reati contro la vita e l'incolumità individuale contenuti nel Titolo XII del libro secondo del nostro codice, tale *ritardo della riforma* si avverte in modo preoccupante, tra l'altro, in relazione al delitto (*rectius*, ai delitti) di omissione di soccorso di cui all'art. 593 (4). Si tratta, è vero, di una figura di reato relativamente marginale in termini di applicazione giurisprudenziale, ma che da sempre riveste un forte valore simbolico sul piano culturale, nonché un ruolo 'prototipico' per tutta una categoria di reati (quelli di pura omissione).

infine, anche gli Atti del Seminario dei Professori di Diritto Penale, organizzato dal prof. Stile, su *Esame e valutazione dello schema di disegno di legge delega della commissione Pisapia*, Siracusa, 21-23 giugno 2007, reperibili sul sito www.isisc.org.

(3) Per alcuni primi, fondamentali riferimenti in argomento, può vedersi DOLCINI, *Codice penale*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, 3 ss., in part. 34 ss.; più di recente, PULITANO, *Diritto penale*, IV ed., Torino, 2011, 77 ss., in part. 93 ss.

(4) Secondo l'orientamento assolutamente prevalente, l'art. 593 descrive, al primo e al secondo comma, *due* distinte figure di reato di omissione di soccorso: v. per tutti, nella dottrina più risalente, MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. VIII, V ed. (aggiornata a cura di NUVOLONE e PISAPIA), Torino, 1985, 363; O. CONTI, voce *Omissione di soccorso*, in *Enc. For.*, vol. V, 1959, 311; nella dottrina più recente, PELISSERO, *Omissione di soccorso*, in PULITANO (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I - *Tutela penale della persona*, Torino, 2011, 117; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, IV ed., Milano, 2012, 212; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale - I Delitti contro la persona*, IV ed., Padova, 2011, 181. Controverta, invece, la natura della fattispecie descritta al terzo comma: trattasi di circostanze aggravanti, secondo alcuni Autori (REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, in *EdD*, vol. XXX, 1980, 52; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, Padova, 1993, 114; MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, in *Dig. pen.*, vol. VIII, 1994, 596; MASERA, *Delitti contro l'integrità fisica*, in VIGANO-PIERGALLINI, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2011, 124; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 493); di un autonomo reato aggravato dall'evento, secondo altri (PANNAIN, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino, 1965, 286 e nota 3; MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 197; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo primo - *I delitti contro la persona*, III ed., Bologna, 2011, 90; BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni unite sui "criteri di distinzione"*, in questa *Rivista*, 2011, 1576).

Una volta che si sciogla in senso positivo la riserva politico-criminale circa l'opportunità di conservare nella nostra legislazione penale tale reato (5), occorrerà, pertanto, constatare, con urgenza e senza tentennamenti, che l'attuale formulazione letterale dell'art. 593 risulta, per un verso, gravemente *imprecisa* e, per altro verso, irrimediabilmente *obsoleta*.

1.2.1. La formulazione dell'art. 593 è *imprecisa* sia perché impiega termini ambigui di cui è controverso l'esatto significato (ad es., le espressioni “corpo umano che sia o sembri inanimato”, “persona ferita”, “assistenza occorrente”, “Autorità” e, soprattutto, come vedremo nelle pagine seguenti, il verbo “trovando”), sia perché non menziona espressamente il bene giuridico protetto, né fornisce indicazioni univoche e decisive ai fini della sua individuazione, lasciando in tal modo l'interprete sfornito di una bussola sicura per orientarsi nelle nebbie che offuscano la *littera codicis*. Giustamente si è, quindi, osservato che “la fattispecie dà l'impressione di trovarsi, in relazione a non pochi dei suoi elementi, in frizione col principio di tassatività [*rectius*, precisione], tanto da sollevare seri dubbi di compatibilità con tale principio costituzionale” (6).

1.2.2. La lettera dell'art. 593 è, altresì, *obsoleta*. L'obsolescenza di disposizioni scritte oltre ottanta anni fa è un dato innegabile, comune a buona parte di quegli articoli del codice Rocco che, come l'art. 593, nel corso dei decenni non sono stati sostanzialmente novellati. Tuttavia, l'art. 593 è, per certi versi, più obsoleto di altri articoli perché è stato formulato facendo riferimento a modelli di comportamento, a mezzi di comunicazione, a strumenti tecnici, a strutture istituzionali di assistenza, nonché ad un patrimonio di conoscenze medico-scientifiche in tema di (pronto) soccorso profondamente differenti da quelli attuali:

— la redazione dell'art. 593 risale ad un'epoca in cui, ad esempio, ancora limitatissima era la diffusione del telefono — negli anni Trenta del secolo scorso ancora raro da trovarsi in una casa o in un locale pubblico, mentre ai nostri giorni è raro da non trovarsi, sotto forma di cellulare, nelle tasche di ogni persona —, sicché oggi fa quasi sorridere la lettura di alcune pagine della dottrina più risalente che, per esemplificare le modalità di

(5) Convincenti argomenti a favore della conservazione dell'omissione di soccorso, sia pur con taluni aggiustamenti, anche nel futuro codice penale sono sostenuti, di recente, da CADOPPI, *Omissioni, liberalismo, paternalismo. Il « caso » dell'omissione di soccorso*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 1319 ss.

(6) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 150. In generale, sul principio di precisione (talora anche indicato come principio di tassatività o di determinatezza), v. MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, III ed., Milano, 2001, 119 ss.; PADOVANI, *Diritto penale*, IX ed., Milano, 2008, 26 ss.; PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, IV ed., Torino, 2011, 138 ss.

“immediato avviso” all’autorità, parlava della spedizione di lettere e di telegrammi (7);

— all’epoca, inoltre, i feriti e gli altri pericolanti bisognosi di cure mediche dovevano essere trasportati a mano, su carretti o, nei casi più fortunati (ma poco frequenti), su provvidenziali automobili; oggi, a parte la diffusione di massa dell’automobile, possono intervenire attrezzate autoambulanze, se non addirittura eliambulanze, la cui disponibilità ha abbattuto, in termini impensabili negli anni Trenta, i tempi di intervento e trasporto;

— ancora: all’epoca, il soccorso era affidato alla buona volontà di singole persone, “buoni samaritani” che dovevano dedicare mezzi, tempo ed energie propri per fornire assistenza; oggi, invece, esiste un servizio pubblico di assistenza per le emergenze, un’organizzazione evoluta a livello ospedaliero, un’istituzionalizzazione capillare di servizi di pronto soccorso (basti pensare all’attivazione, a partire dal 1992, del servizio telefonico del “118” su tutto il territorio nazionale (8));

— infine, di pari passo a questa maggiore disponibilità di servizi di soccorso ospedalizzati o, comunque, medicalizzati, nei decenni più recenti si è sempre più consolidata e diffusa, anche tra i “profani”, l’esatta cognizione che in plurime circostanze l’intervento di una persona non esperta, che solleva, trasporta, manipola il corpo di un ferito, può risultare ben più dannoso dell’attesa di qualche minuto in più di un soccorso da parte di soggetti competenti.

Ebbene: nonostante questi ed altri radicali cambiamenti intervenuti nella società, nei mezzi di soccorso, nelle conoscenze medico-scientifiche, la lettera dell’art. 593 è rimasta, nei decenni, immutata.

1.3. L’imprecisione e l’obsolescenza della formulazione dell’art. 593, peraltro, non sono affatto innocue e prive di ricadute pratiche, giacché si deve, almeno in parte, ad esse un’applicazione giurisprudenziale del delitto di omissione di soccorso non solo quantitativamente modesta (9) e comunque assolutamente minore rispetto a quanto, a tutta prima, ci si potrebbe

(7) Giustamente in un recente scritto CADOPPI, *Omissioni, liberalismo, paternalismo*, cit., 1352, annota che “oggi (...) a volte per apprestare il soccorso più appropriato ed efficiente è sufficiente prendere dalla tasca il telefonino e chiamare il Pronto Soccorso”.

(8) Cfr. d.P.R. 27 marzo 1992, “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”.

(9) Il primo comma dell’art. 593 non risulta mai essere stato applicato in giurisprudenza: lo rilevava, già vent’anni fa, CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 19, e lo conferma la ricerca sui repertori e sulle banche dati degli ultimi decenni. Da tale ricerca risulta, d’altra parte, anche il numero esiguo di sentenze relative al secondo comma dell’art. 593. Sul punto, v. anche MASERA, *Delitti contro l’integrità fisica*, cit., 123.

attendere (10), ma talora addirittura affidata ad una sorta di “lotteria della sfortuna”. Le condanne per omissione di soccorso, infatti, non sempre, né necessariamente colpiscono i casi più gravi e più meritevoli di intervento sanzionatorio, mentre assai spesso riguardano casi in cui un “*quisque de populo* (...) si trova ad essere investito di un delicato compito di assistenza per caso, e il più delle volte inaspettatamente” (11). Se costui cerca di assolvere tale compito — ma lo fa in maniera maldestra, incompleta, inadeguata — rischia di esporsi ad una condanna *ex art. 593* ben più di chi, in totale indifferenza, nulla ha fatto per il soccorrendo, passando oltre senza punto intervenire (e in questo modo non ha lasciato “traccia” della sua omissione: non ha impresso il suo numero di telefono sui tabulati della polizia o del pronto soccorso, non è stato da questi identificato, non si è fermato il tempo minimo e indispensabile per essere visto e riconosciuto da eventuali testimoni o ripreso da eventuali telecamere, etc.). Coglie, quindi, nel segno l’osservazione di Cadoppi, secondo cui l’art. 593 talora “colpisce persone che hanno mostrato più sensibilità di altre, almeno fermandosi, informandosi e magari provvedendo con qualche ritardo” al soccorso (12).

1.4. Nella prospettiva, quindi, di un’auspicabile, prossima riformulazione della disposizione incriminatrice dell’omissione di soccorso che ne sani l’imprecisione e ne elimini l’obsolescenza, nelle pagine seguenti ci soffermeremo su alcune delle *questioni* che, *de iure condito*, risultano *più controverse* in relazione all’attuale art. 593, nella speranza che la chiarificazione e, ove possibile, la soluzione di esse possa accelerare, o perlomeno appianare la strada per la riforma del delitto in parola, altresì garantendone — *medio tempore* — un’applicazione giurisprudenziale più razionale e più efficace di quanto finora avvenuto (13).

2. La controversa individuazione del bene giuridico protetto. — Ri-

(10) V., in proposito, ancora CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 151: la rassegna della giurisprudenza sull’omissione di soccorso suggerisce che “la repressione penale *ex art. 593* è molto inferiore rispetto alla enorme quantità dei casi di omissione di soccorso che ogni giorno si verificano. Basti pensare a quante volte capita di vedere, specie nelle grandi città, scene raccapriccianti di barboni in fin di vita, ubriachi quasi privi di sensi, fanciulli senza guida, tossicodipendenti che si drogano, ecc. Spesso passano centinaia di persone accanto a questi poveracci senza degnarli di uno sguardo. Quanti di costoro vengono puniti? E quanti vengono puniti perché passano, magari sfrecciando in automobile a tutta velocità, di fianco ad un ferito al ciglio della strada di un luogo deserto (...). Insomma: la ‘cifra nera’ è in relazione a questo reato molto alta, e l’effettività della norma molto bassa”.

(11) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 30.

(12) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 151.

(13) Per una trattazione più completa del delitto di omissione di soccorso in tutti i suoi profili rilevanti, sia, invece, consentito rinviare ad un mio successivo lavoro, di prossima pubblicazione.

sulta, in primo luogo, di non agevole individuazione il bene giuridico tutelato dall'art. 593 (14). Anzi, talora il delitto di omissione di soccorso è addirittura presentato come esempio di reato *senza offesa ad un bene giuridico* (15).

2.1. Così un primo orientamento sostiene che l'art. 593 punisce non l'offesa ad un bene giuridico, bensì la *violazione di un dovere, sociale e morale prim'ancora che giuridico, alla mutua assistenza*.

Tale orientamento può far leva su un passaggio della Relazione al Re sul progetto definitivo del codice Rocco, ove, a proposito delle fattispecie previste all'art. 593, si parla di “fatti che vengono incriminati, in quanto rappresentano una violazione di quei doveri sociali e morali di mutua assistenza che, in una società civile, integrano un vero e proprio obbligo giuridico, la cui inosservanza deve essere penalmente repressa” (16).

Peraltro, se si confronta il passaggio appena citato, risalente al 1930, con un analogo passaggio contenuto nella Relazione ministeriale sul progetto Zanardelli del 1887 relativo all'antecedente storico dell'attuale art. 593 (l'art. 389 c.p. 1889) (17), balza subito all'occhio che, se il legislatore liberale di fine Ottocento parlava ancora di “*diritto della mutua assistenza*”, il legislatore fascista esalta esclusivamente il *dovere* di mutua assistenza.

In dottrina, la ricostruzione dell'art. 593 in termini di norma rivolta a sanzionare la “violazione del dovere etico di solidarietà” emerge soprattutto in quegli Autori più vicini, per motivi cronologici oltre che ideologici, al legislatore del 1930 (18), ma è talora ripetuta anche da giuristi più moderni (19).

2.1.1. Una siffatta concezione, tuttavia, mal si concilia con il *princi-*

(14) Tale individuazione è, peraltro, resa più ardua anche dal dubbio (sollevato, ad esempio, da CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 29) circa l'omogeneità del bene giuridico tutelato dal primo e dal secondo comma.

(15) In argomento, v. CADOPPI, “*Non evento*” e beni giuridici “relativi”: spunti per una reinterpretazione dei reati omissivi propri in chiave di offensività, in *Studi in memoria di Nuvolone*, vol. II, Milano, 1991, 113 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 606 ss.

(16) *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, vol. II, Roma, 1930, 395.

(17) Nel delitto di omissione di soccorso “è lesa il *diritto della mutua assistenza*, che corrisponde ad uno dei più sacri doveri dell'uomo socievole e civile; il quale, ove possa aiutare il suo simile ferito o pericolante, senza incorrere dal canto suo in qualche rischio o danno personale, e nol faccia, non solo viola un dovere morale, ma eziandio un dovere giuridico” (*Relazione ministeriale al progetto 1887*, n. CLIV, come riportata da MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Torino, 1926, 208, nota 1; corsivo aggiunto).

(18) V., in particolare, MAGGIORE, *Diritto penale*, vol. II, *parte speciale*, tomo II, III ed., Bologna, 1948, 796, da cui è tratta la frase virgolettata riportata nel testo.

(19) Si veda, ad esempio, REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 44, secondo cui nell'art. 593 verrebbe in rilievo il “dovere, morale e civico insieme, di prestare aiuto (...) a chi versi in una situazione di pericolo”.

pio costituzionale di offensività, secondo cui non può esservi reato senza offesa ad un bene giuridico (20). La ricostruzione dell'omissione di soccorso in termini di "violazione di un dovere" pare, pertanto, una (allarmante) concessione alla visione eticizzante — illiberale ed autoritaria — del diritto penale, propugnata negli anni Trenta del secolo scorso nella Germania nazista da parte di chi auspicava "la conversione dell'essenza del reato da offesa di beni giuridici a violazione di doveri" (21).

Del resto, sotto il regime di Hitler proprio il reato di omissione di soccorso — introdotto *ex novo* nel 1935 nel codice penale tedesco (§ 330 c, vecchio testo) — veniva "sbandierato dai giuristi 'di regime' come norma-simbolo del diritto penale nazista, e come punto di arrivo del passaggio da un diritto penale imperniato sulla « lesione del bene giuridico » ad un diritto penale impostato sulla « violazione del dovere »" (22).

(20) Sulla *incompatibilità* della concezione del reato di omissione di soccorso e, in genere, dei reati omissivi propri quali violazioni di doveri morali o sociali con il principio di offensività, v., anche per ulteriori riferimenti, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 606 s. Più in generale, sul principio di offensività si veda, all'interno di una assai ampia letteratura, MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005; NEPPI MODONA, *Il lungo cammino del principio di offensività*, in *Studi in onore di M. Gallo*, Torino, 2004, 89; CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica - I. I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale - Parte Speciale* (diretto da MARINUCCI-DOLCINI), Padova, 2003, 36 ss.; in termini critici sull'esistenza e la portata di tale principio, v. tuttavia ZUCCALA, *Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa dimensione "critica" del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene*, in *Scritti in onore di G. Marinucci*, Milano, Giuffrè, 2006, vol. I, 791 ss. La rilevanza costituzionale del principio di offensività è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte costituzionale a partire almeno dalla sentenza n. 360 del 1995; la Corte stessa, con la sentenza n. 354 del 2002 (in *Giuri. Cost.* 2002, 2653, con nota di SILVANI), è giunta alla prima declaratoria di illegittimità (nella specie, dell'art. 688 comma 2), fondata espressamente su tale principio; successivamente la Corte ha ribadito rango, contenuto e funzioni del principio di offensività con la sentenza n. 265 del 2005, nonché con l'ordinanza n. 30 del 2007.

(21) Cfr. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, 118, il quale con tali parole riassume la posizione di SCHAFFSTEIN, *Das Verbrechen als Pflichtverletzung*, in AA.VV., *Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, Berlino, 1935, 108 ss. Oltre alla citata opera di Angioni, per l'illustrazione (e la critica) della concezione di Schaffstein del reato quale *violazione del dovere*, v. pure MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 438 ss. e, negli stessi anni in cui scriveva Schaffstein, BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, RIDP 1938, ora in *Scritti giuridici*, 1966, I, 321 ss.

(22) Così CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 15, nonché CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., 1070, che riferisce del "tripudio" col quale la dottrina tedesca dell'epoca reagì alla novità legislativa (ivi v. pure riferimenti bibliografici). V. inoltre FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 86, i quali osservano che "la sottolineatura della dimensione etica dell'obbligo di prestare soccorso è stata comprensibilmente enfatizzata nei periodi di involuzione autoritaria o di trasformazione totalitaria di alcuni ordinamenti giuridici (emblematico il caso della Germania nazista)". Sull'evoluzione storica del reato di omissione di soccorso in Germania, v. GIESELER, *Unterlassene Hilfeleistung - § 325 c StGB: Reformdiskussion und Gesetzgebung seit 1870*, Diss., Hagen, 1999; nonché SEELMANN, *Unterlassene*

Al fine, quindi, di non recidere pericolosamente il legame tra reato e offesa al bene giuridico e non indulgere a concezioni autoritarie del diritto penale, pare opportuno respingere senz'altro la concezione dell'omissione di soccorso quale "violazione di un dovere".

2.2. Un secondo orientamento ritiene che l'art. 593 sia posto a tutela del "diritto di mutua assistenza" (23), o, come di recente affermato anche da una sentenza della Cassazione, a tutela di "un bene di natura superindividuale, quello della *solidarietà sociale*" (24).

2.2.1. Rispetto a quest'orientamento — che pur recupera opportunamente la dimensione dell'offesa ad un bene giuridico — occorre, tuttavia, subito domandarsi se davvero il "diritto di mutua assistenza" (sempreché realmente esistente) o la nozione (vaghissima) di "solidarietà sociale" possano costituire *autonomi* beni giuridici. La stessa sentenza di legittimità appena citata, del resto, dà rilievo alla "solidarietà sociale" *solo nella misura in cui* essa si ricollegli al pericolo per la vita e per l'incolumità: ivi si afferma, infatti, che la solidarietà sociale deve essere preservata "soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo" (25).

Parimenti, se è vero che anche la Relazione ministeriale sul progetto Zanardelli del 1887 già evocava il "diritto alla mutua assistenza" (26), in quello stesso passaggio della Relazione, tuttavia, subito dopo si specificava che il fatto incriminato "direttamente espone a pericolo la esistenza di una persona determinata" (27).

Ne consegue che anche chi più di recente ha voluto individuare nel diritto all'assistenza o nella solidarietà sociale il bene giuridico protetto

Hilfeleistung oder: Was darf das Strafrecht?, *JuS* 1995, 281, e DÖLLING, *Suizid und unterlassene Hilfeleistung*, *NJW* 1986, 1011, il quale ultimo ricorda che tanto il testo quanto la relazione di accompagnamento della novella del 1935, introduttiva del delitto in parola, erano impregnati di terminologia "nazionalsocialista": il § 330 c (vecchio testo) dava infatti espresso rilievo al "sentimento del popolo", mentre nella relazione si affermava che l'introducendo delitto "rende particolarmente evidente il mutamento, intervenuto dopo la rivoluzione nazionalsocialista, nella concezione dei doveri del singolo nei confronti della collettività e del suo rapporto con gli altri consociati".

(23) GRANATA, *In tema di omissione di soccorso*, in *Annali dir. proc. pen.* 1939, 253.

(24) Cass., Sez. IV, 19 settembre 2006 (dep. 4 novembre 2006), M., n. 36608, *CP* 2007, 4610; in termini analoghi v. anche MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., 559, che richiama l'art. 2 Cost.

(25) Cass., Sez. IV, 19 settembre 2006, cit.

(26) V. *supra*, nota 17.

(27) *Relazione ministeriale al progetto 1887*, n. CLIV, come riportata da MANZINI, *Trattato*, vol. VII (versione 1926), cit., 208, nota 1.

dall'art. 593, non è in realtà riuscito a svincolare tali beni dal riferimento al pericolo per la vita o per l'incolumità:

— così Cadoppi, dopo aver affermato che il bene giuridico andrebbe individuato “nel diritto dei pericolanti all'assistenza”, subito dopo si sente in dovere di precisare che tale diritto “è ritenuto penalmente tutelabile” solamente allorché siano in pericolo i beni della vita e dell'incolumità individuale (28);

— ancor più evidente è la torsione concettuale cui si vede costretto Musco, il quale, nel paragrafo dedicato all'“oggetto di tutela”, dà sì rilievo esclusivo alla “solidarietà sociale” (29), ma poche pagine oltre dedica un paragrafo allo “stato di pericolo”, sottolineando la necessità della ricorrenza del pericolo per i beni vita e incolumità sia nel primo che nel secondo comma dell'art. 593, giacché “il sacrificio della libertà del cittadino può trovare giustificazione solo in presenza di una situazione di pericolo per colui a favore del quale la legge rende obbligatorio il soccorso” (30).

Il diritto all'assistenza e/o la solidarietà sociale non sembrano, quindi, riuscire ad assumere, all'interno dell'art. 593, la consistenza di autonomi beni giuridici: se si vuol dire che attraverso l'art. 593 si intende tutelare tali entità, si deve infatti subito aggiungere che la loro tutela è in realtà posta in vista della salvaguardia del bene giuridico — la vita e l'incolumità individuale — che sta dietro di essi.

2.3. Più lineare e più coerente ai dati storici, sistematici e letterali pare, pertanto, la posizione di quanti individuano, in via diretta e immediata, il bene giuridico tutelato dall'art. 593 nella *vita* e nell'*incolumità individuale* (31).

2.3.1. Depone in primo luogo in tal senso la stessa *collocazione* dell'art. 593 all'interno del Titolo XII (“Dei delitti contro la persona”),

(28) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 26. Nello stesso senso, anche alla pagina successiva: “il bene giuridico va (...) ravvisato nel diritto alla assistenza altrui *in caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica*” (corsivo aggiunto). Più di recente, CADOPPI, *Omissioni, liberalismo, paternalismo*, cit., 1340, sembra individuare il bene giuridico protetto dall'art. 593 *tout court* nella vita e nell'incolumità fisica della persona in pericolo.

(29) V. *supra*, nota 24.

(30) MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., 561.

(31) In tal senso già PANNAIN, *I delitti*, cit., 287, nonché GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, Padova, 1937, 43, secondo cui l'art. 593 è rivolto alla tutela della “salvezza delle persone pericolanti”; più di recente, PELISSERO, *Omissione*, cit., 118; NICOSIA, *Art. 593 - Omissione di soccorso*, in MANNA (cura di), *Reati contro la persona*, I, Torino, 2007, 254; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 607 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 85.

Capo I (“Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”), del libro secondo del codice penale (32).

Siffatta collocazione dell’omissione di soccorso all’interno del codice depone a favore dell’orientamento in parola ancor più se riguardata in *prospettiva storica*:

— nel codice sardo-italiano del 1859, infatti, gli unici reati (cfr. artt. 507 e 686, n. 4 (33)) in qualche modo raffrontabili con l’attuale omissione di soccorso erano stati collocati, rispettivamente, tra i “delitti contro lo stato di un infante”, e tra le contravvenzioni;

— col codice Zanardelli, invece, la formulazione di un reato di omissione di soccorso (all’art. 389) assai simile a quello attuale (34) si accompagnava alla meditata scelta di inserire la nuova figura criminosa nel Titolo dei “Delitti contro la persona” (35), ma il distacco dagli altri delitti contro la vita e l’incolumità individuale era ancora segnato — benché in termini assai più attenuati rispetto al 1859 — dalla sua collocazione, insieme al

(32) In generale, sull’importanza — ai fini della corretta individuazione del bene giuridico tutelato da una norma incriminatrice — della sua collocazione all’interno del codice, in un determinato Titolo e in un determinato Capo, v. già PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale* - I, Milano, 1948, 80 ss.; più di recente, v. PADOVANI-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 2006, 47 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 525 ss., ove v. pure il riferimento al seguente passaggio della Relazione al Re sul codice penale: “La classificazione dei reati in categorie più o meno vaste (titoli, capi, sezioni) è stata fatta in base al criterio dell’oggetto giuridico (interesse leso) dei reati medesimi” (*Relazione a S.M. il Re sul codice penale*, in *Gazz. Uff.* 26 ottobre 1930, n. 6).

(33) L’art. 507 disponeva quanto segue: “Colui che, avendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa, a’ termini delle leggi e dei regolamenti sullo stato civile, la consegna al sindaco del comune dove l’infante è stato trovato, è punito col carcere estensibile a tre mesi. Questa disposizione non è applicabile a colui che acconsenta d’incaricarsi della cura dell’infante, e ne avrà fatta la sua dichiarazione al sindaco”. L’art. 686, n. 4, così stabiliva: “Cadono in contravvenzione: (...) coloro che, trovando un fanciullo abbandonato o smarrito, non lo conducono o non lo portano al sindaco del luogo più vicino, o all’ufficiale di pubblica sicurezza, salvo le maggiori pene nei casi previsti dall’articolo 507”. In proposito, v. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 357.

(34) L’art. 389 del c.p. Zanardelli era così formulato: “(Co. 1) “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sette o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a se stessa, omette di darne immediato avviso all’Autorità o ai suoi agenti, è punito con la multa da lire 50 a 500. (Co. 2) Alla stessa pena soggiace colui che, trovando una persona ferita o altrimenti in pericolo, od un corpo umano che sia o sembri inanimato, omette, quando ciò non lo esponga a danno o pericolo personale, di prestare l’assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all’Autorità od ai suoi agenti”.

(35) Cfr. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d’Italia: approvato dal R.D. 30 giugno 1889, con effetto dal 1° gennaio 1890 (sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza)*, vol. VII, artt. 246-401, Torino, 1896, 1066, secondo il quale ferma opinione dello Zanardelli era quella di ravvisare nel reato in parola “un fatto che direttamente espone a pericolo la esistenza o la integrità di una persona determinata”.

delitto di abbandono di fanciulli e di altri incapaci, in un Capo specifico (il Capo V: “Dell’abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse, ovvero in pericolo”);

— è, infine, il codice Rocco a collocare direttamente l’omissione di soccorso a fianco e in immediata continuità con gli altri delitti posti a tutela della vita e dell’incolumità individuale (omicidi, lesioni, rissa, abbandono di minori), in tal modo fornendo all’interprete una solida indicazione ai fini dell’omogeneità del bene giuridico protetto dall’art. 593 con quello tutelato dai precedenti artt. 575-592.

2.3.2. Un secondo argomento a favore dell’individuazione nella vita e nell’incolumità individuale del bene giuridico tutelato dall’omissione di soccorso si ricava dal *collegamento sistematico dei primi due commi dell’art. 593 con il terzo*, ove sono previsti aumenti di pena per l’ipotesi in cui dalla condotta omissiva del colpevole derivi la morte o la lesione personale del soccorrendo: il terzo comma prospetta in tal modo una sorta di progressione (che trova riscontro anche nella misura aggravata della pena comminata) nell’offesa al medesimo bene — la vita o l’incolumità individuale — già pregiudicato dalle condotte omissive di cui ai primi due commi.

2.3.3. Infine, a favore dell’orientamento in parola milita il *dato letterale*. Almeno alcuni dei termini utilizzati nell’art. 593 rivelano, infatti, una connessione diretta, per quanto non univoca, con la fisicità corporale del soccorrendo: “incapacità di provvedere a sé stessi”, “malattia di mente o di corpo”, “corpo umano”, “persona ferita” sono termini che indubbiamente rimandano ai beni della vita e dell’incolumità individuale.

2.3.4. Almeno in relazione al secondo comma dell’art. 593, una piena ed esplicita adesione a questo orientamento si riscontra anche in una *recente sentenza della Cassazione*, ove si afferma che “l’obbligo di sovvenire ai bisogni delle persone ferite o altrimenti in pericolo cautela i primari beni della vita e della salute; ed è penalmente sanzionato dall’art. 593” (36).

3. *La controversa qualificazione dell’omissione di soccorso in ter-*

(36) Cass., Sez. IV, 3 febbraio 2009 (dep. 15 aprile 2009), Marino, n. 15869, CED 243442, *Dejure*. La sentenza citata, tuttavia, si occupa del delitto di omissione di soccorso solo in via marginale; in via principale essa riguarda, infatti, un’imputazione per omicidio colposo, rispetto alla quale il riferimento all’art. 593 serve ad evidenziare il conflitto di doveri, profilatosi nel caso di specie, tra la tutela della vita e dell’incolumità di alcune persone esposte in via diretta ed immediata ad un pericolo attuale (e per tale ragione soccorse dagli imputati), e la tutela della vita e dell’incolumità di altre persone, esposte ad un pericolo solo potenziale, malauguratamente concretizzatosi (rispetto alla cui morte si riferisce l’imputazione di omicidio colposo, dalla quale gli imputati vengono alla fine assolti).

mini di reato di pericolo. — Una volta individuato il bene giuridico tutelato dall'art. 593 nella vita o nell'incolumità individuale, va subito precisato che i primi due commi di tale norma descrivono *reati di pericolo* rispetto a tali beni (37); nulla nella lettera dell'art. 593 co. 1 e 2 autorizza, infatti, a ritenere che il fatto tipico dell'omissione di soccorso implichi un *danno* alla vita o all'incolumità individuale. La condotta omissiva è, quindi, punita in quanto mantiene o aggrava una situazione di pericolo per la vita o l'incolumità del soccorrendo, che poteva essere eliminata o attenuata (38).

Nient'affatto agevole risulta, tuttavia, precisare ulteriormente se si tratti di pericolo *concreto* ovvero di pericolo *astratto* (39).

3.1. *Primo orientamento: pericolo astratto nel primo comma, pericolo concreto nel secondo comma*. — 3.1.1. Secondo l'opinione più diffusa e risalente, ripresa anche da taluni commentatori più recenti, il pericolo è *astratto* nel primo comma, *concreto* nel secondo (40).

3.1.2. Anche la *giurisprudenza* ha talora aderito espressamente a questa opinione, affermando che quella di reato di pericolo è “connotazione che attinge tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 593; nella fattispecie di cui al comma 1, il pericolo è ritenuto presunto, allorché si determinino le condizioni normativamente indicate, mentre nella fattispecie di cui al

(37) COSÌ FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, 177, nota 8; NICOSIA, *Art. 593*, cit., 254; in passato, già VANNINI, *Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Milano, 1958, 224; PANNAIN, *I delitti*, cit., 287. In particolare, nell'omissione di soccorso il pericolo costituisce il presupposto della condotta: ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, II ed., Milano, 1994, 196; CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, I, Padova, 1988, 107; in giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 3 maggio 1996 (dep. 24 settembre 1996), Marmorale, n. 8609, in *RP* 1996, 1338.

(38) MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 607; v. pure FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, cit., 177, nota 8: “[nell'art. 593] il comportamento incriminato sostanzialmente consiste nella mancata rimozione del pericolo”.

(39) Qui e nel prosieguo intendiamo la formula “pericolo astratto” quale sinonimo di “pericolo presunto”, vale a dire un pericolo che non costituisce elemento del fatto tipico (sicché non deve essere accertato in concreto dal giudice), ma la cui esistenza deve essere presunta, per volontà del legislatore, all'avverarsi della situazione descritta nella norma incriminatrice. In generale, sulla distinzione tra pericolo concreto e pericolo astratto, e sulle conseguenze pratiche di tale distinzione, v., nella manualistica più recente, anche per ulteriori rinvii, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 561 ss.; PALAZZO, *Corso*, cit., 77 ss.; PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 210 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale* (art. 1-84), III ed., Milano, 2004, pre-art. 39, 338 ss.

(40) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 356 (da un'attenta lettura del testo del Manzini, tuttavia, pare emergere più d'una apertura ad un diverso orientamento: v. *infra*, note 54-57, e testo corrispondente); più di recente, e con varianti solo terminologiche, MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., 561; NICOSIA, *Art. 593*, cit., 254 s.; MASERA, *Delitti contro l'integrità fisica*, cit., 123. Secondo GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 45 s., infine, il pericolo è astratto (“presunto”) in entrambi i due commi.

comma 2, esso deve essere accertato alla stregua degli elementi caratterizzanti la fattispecie” (41).

Con esclusivo riferimento al comma 2 la qualificazione in termini di pericolo concreto è ribadita anche da un’ulteriore, recente sentenza di legittimità, secondo cui nella fattispecie ivi descritta “l’obbligo di sovvenire ai bisogni delle persone ferite o altrimenti in pericolo (...) si trova in una situazione di prossimità, di diretta ed immediata strumentalità, rispetto ad una situazione in cui il pregiudizio è in atto ed *il pericolo è concreto*” (42).

3.1.3. L’opinione (a nostro avviso non condivisibile, come si vedrà in seguito) che ravvisa un pericolo *astratto* nel primo comma e un pericolo *concreto* nel secondo, si fonda principalmente sulla *lettera della norma*, che *solo nel secondo comma* menziona espressamente il “pericolo”. Per descrivere la situazione in cui versa il soccorrendo, dopo le formule “corpo umano che sia o sembri inanimato” e “persona ferita”, il secondo comma utilizza, infatti, la clausola “o altrimenti in pericolo”, in tal modo inducendo a ritenere che un effettivo pericolo debba connotare tutte le ipotesi ivi contemplate, a differenza di quanto richiesto, invece, nel primo comma, ove non compare alcun richiamo esplicito al concetto di pericolo.

3.1.4. Un ulteriore argomento talora invocato a sostegno della diversa qualificazione del pericolo nel primo (“astratto”) e nel secondo comma (“concreto”), fa leva sulla (corrispondentemente) *diversa descrizione della condotta doverosa*: mentre nel secondo comma si richiede, infatti, di prestare assistenza o di dare avviso, nel primo comma l’unico dovere imposto è quello di dare avviso. Ciò significherebbe — se ne deduce — che nel primo comma, a differenza di quanto avviene nel secondo, la situazione in cui versa il soccorrendo non sarebbe a tal punto compromessa o allarmante da giustificare, seppur solo in via alternativa, un obbligo di assistenza diretta a carico del soggetto attivo, che potrebbe quindi limitarsi a dare l’avviso all’Autorità. D’altra parte — si prosegue — qualora una delle persone previste al primo comma dovesse risultare esposta anche ad un pericolo concreto, si applicherà la disposizione ‘speciale’ di cui al secondo comma, con conseguente insorgere dell’obbligo di assistenza diretta a carico del soggetto attivo (43).

Un ragionamento analogo era sviluppato anche dal Guardasigilli nella

(41) Cass., Sez. IV, 19 settembre 2006 (dep. 4 novembre 2006), M., n. 36608, CP 2007, 4610.

(42) Cass., Sez. IV, 3 febbraio 2009, Marino, cit. (corsivo aggiunto; su tale sentenza, v. quanto osservato *supra*, nota 36).

(43) REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 46; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 48.

sua *Relazione sul codice penale*. Ivi, infatti, si legge: “sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi [co. 1] l’omissione di prestare l’assistenza occorrente, oltre che l’omissione dell’immediato avviso all’Autorità. Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l’incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un’assistenza, di cui l’abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l’incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l’omessa assistenza sarebbe punibile” (44).

3.2. *Secondo (e preferibile) orientamento: pericolo concreto sia nel primo che nel secondo comma.* — L’opinione sopra esposta — ineccepibile nella parte in cui ravvisa un pericolo concreto nel secondo comma — suscita perplessità laddove qualifica la fattispecie del primo comma in termini pericolo astratto.

3.2.1. A tale qualificazione si oppone infatti, prima di tutto, un *rilievo generale di ordine politico-criminale*: che cosa potrebbe legittimare il pericolo astratto nel primo comma?

Come è noto, infatti, i reati di pericolo astratto costituiscono una sorta di ‘strappo’ al principio costituzionale di offensività (45), ma sono nondimeno ‘tollerati’ all’interno del nostro ordinamento allorché essi costituiscono l’*unica modalità per assicurare una tutela al bene giuridico* (46). Ciò avviene in presenza di due condizioni che, sulla scorta di attenta dottrina (47), possono essere sinteticamente individuate:

1) nello stato delle conoscenze scientifiche, che lasciano sì sospettare la generale pericolosità di una classe di condotte, ma non consentono né di affermare, né di negare che la singola condotta sia concretamente pericolosa, sicché è impossibile, per il legislatore, ricorrere alla tecnica del pericolo concreto;

2) nella natura del bene protetto che, per le sue dimensioni, non

(44) *Relazione a S.M. il Re sul codice penale*, cit., 86 s.

(45) Su tal principio, v. *supra*, nota 20.

(46) Per tale impostazione v., anche per ulteriori rinvii, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 567; GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in questa *Rivista*, 1986, 707; PULITANÒ, *L’errore di diritto nella teoria generale del reato*, Milano, 1976, 169 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico*, cit., pre-art. 39, 342; nonché, da ultimo, PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 215 ss., che per l’appunto parla di “condizioni [...] di legittimità” della categoria dei reati di pericolo astratto. Volendo, v. pure BASILE, *Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) - Teoria e prassi*, Milano, 2008, 26 ss.

(47) V. Autori citati alla nota precedente.

può essere offeso da una singola condotta, se non in casi del tutto eccezionali (si pensi, ad esempio, ai beni ambientali o ai beni macroeconomici, come la stabilità dei mercati valutari).

Ebbene, nessuna di queste due condizioni risulterebbe soddisfatta dal delitto di cui al primo comma dell'art. 593, qualora lo si qualificasse in termini di reato di pericolo astratto: *non la prima*, perché le conoscenze scientifiche in teoria ben consentono di verificare se la singola condotta di omesso avviso all'Autorità sia stata concretamente pericolosa per il bene vita o incolumità individuale del fanciullo o dell'incapace; *non la seconda*, perché i beni vita e incolumità individuale hanno una dimensione, ed una natura, tali da poter essere senz'altro offesi anche da una singola condotta di omesso avviso all'Autorità.

Se inteso quale reato di pericolo astratto, pertanto, il delitto di cui al primo comma dell'art. 593 violerebbe intollerabilmente il principio costituzionale di offensività. Il rispetto di tale principio impone, allora, di ricostruire anche il delitto di cui al primo comma in termini di pericolo concreto, con la conseguenza che l'art. 593 co. 1 dovrà essere interpretato ed applicato in modo tale da estromettere dal tipo legale i fatti di omesso avviso concretamente non pericolosi (48), (49).

3.2.2. Un'ulteriore critica all'orientamento che qualifica l'omissione di soccorso di cui al primo comma in termini di pericolo astratto può essere mossa sullo stesso piano dell'*interpretazione letterale*, dalla quale si vorrebbe invece trarre il principale argomento a suo favore (v. *supra*, 3.1.3): vero è, infatti, che la lettera di tale comma non menziona esplicitamente la nozione di pericolo, che compare, per contro, nel secondo comma; è altrettanto vero, tuttavia, che all'interno di tale primo comma compaiono termini — “abbandonato”, “smarrito”, “incapace di provvedere a se stesso” — il cui significato è così pregnante da consentire, già sul piano letterale, la selezione come fatti penalmente rilevanti dei soli comportamenti concretamente pericolosi per i beni vita e incolumità.

Pare, infatti, congruo ritenere che non ci sia “*abbandono*”, non ci sia “*smarrimento*”, se non quando il soggetto passivo si trovi *in una situazione concretamente pericolosa* per la sua vita o la sua incolumità indivi-

(48) In tal senso v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 89; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 608; sost. conf. anche MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 184; nonché SANDOR, *Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)*, in CANESTRARI (a cura di), *Reati contro la vita e l'incolumità individuale*, Torino, 2006, 386 s.

(49) In generale, sulla necessaria interpretazione delle norme di parte speciale “in conformità” al principio di offensività, v., anche per ulteriori rinvii, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2011, 24 ss.; PADOVANI-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose*, cit., 94 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 82.

duale (50). Il fanciullo che gioca da solo nel prato del cortile condominiale, mentre la madre sbriga le faccende di casa, non è “abbandonato”; lo sarà, invece, se, giocando, si è spinto in un fitto bosco dopo il tramonto. L’anziano affetto da grave demenza senile, ormai incapace di ritrovare la strada di casa e addirittura di fornire le proprie generalità, potrà essere considerato “smarrito” solo nel momento in cui la persona incaricata di accompagnarlo per una passeggiata nel parco si allontani da lui significativamente, ma non certo se, dandogli l’illusione di una certa autonomia, lo lasci camminare da solo e finanche interrelarsi con altri frequentatori del parco (ai quali, magari, l’anziano chiede: “dove sono? dove abito?”).

Parimenti, nell’interpretare la locuzione “*incapace di provvedere a se stesso*”, è possibile valorizzarne appieno la pregnanza semantica in modo da collegare l’incapacità all’assenza di difese contro possibili pregiudizi alla propria vita e alla propria incolumità, ritenendo per contro irrilevanti eventuali incapacità riferite ad altri ambiti (sicché, ad esempio, l’inabile al lavoro o colui che è privo della capacità d’agire in senso civilistico non sono affatto, per ciò solo, incapaci di provvedere a se stessi ai fini dell’art. 593 co. 1).

L’art. 593 co. 1 ben può, quindi, essere inserito in quel gruppo di norme che descrivono i c.d. *reati di pericolo* “*solo apparentemente astratto*” (51), in cui il legislatore, per un uso scorretto della tecnica legislativa, in effetti non ha menzionato espressamente il pericolo, o un suo sinonimo; nondimeno l’interprete — e in particolare, il giudice — può valorizzare, guidato dalla bussola del principio di offensività, la *pregnanza semantica* di altri termini ivi utilizzati, al fine di dare rilievo al pericolo concreto quale elemento necessario, per quanto implicito, di fattispecie, così espellendo dal tipo legale i fatti concretamente non pericolosi (52).

In senso sostanzialmente conforme si esprime anche Mantovani, il quale — dopo aver premesso che uno dei presupposti della condotta è la situazione di pericolo per la vita o l’incolumità della persona bisognosa di soccorso — precisa che tale situazione, nel primo comma, “consiste in *una*

(50) Siffatta conclusione risulta peraltro perfettamente coerente con l’interpretazione del concetto di “abbandono” di cui all’art. 591 co. 1, quale “*abbandono produttivo di pericolo*”, proposta di recente dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attente ai principi di offensività e di precisione: sul punto, v., anche per i necessari rinvii, BASILE, *Il delitto di abbandono*, cit., 88 ss., nonché, da ultimo, MASERA, *Delitti contro l’integrità fisica*, cit., 119 e, per la giurisprudenza, Cass., Sez. V, 10 febbraio 2011 (dep. 21 giugno 2011), M.M., n. 24849.

(51) Per tale tipologia delittuosa v., anche per ulteriori rinvii, ANGIONI, *Contenuto e funzioni*, cit., 108 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 563 ss.; CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., 34 ss.

(52) Segue un analogo procedimento, benché in altro contesto, anche PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990, 58.

situazione di pericolo più che presunto, implicito, perché insito nello stesso fatto di trattarsi di fanciullo minore degli anni dieci, abbandonato o smarrito, ovvero di persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa; ma nondimeno necessario, onde il reato viene meno quando non sussista la probabilità di danno per detti beni” (53).

Peraltro, a ben vedere, a conclusioni assai simili giungeva già lo stesso Manzini, il quale pur sembrerebbe aderire, in altri passaggi del Trattato, all’orientamento qui criticato (54). Tale Autore, infatti, nell’illustrare i termini “abbandonato e smarrito”, ha cura di precisare che “il reato non sussiste, quando la situazione, in cui l’incapace si trova, è tale da escludere in modo assoluto la possibilità di ogni pericolo per la vita o per l’incolumità personale, non potendo, in tal caso, esservi propriamente né abbandono né smarrimento, quali che siano le apparenze” (55).

Del resto, Manzini anche in altri passaggi, qui di seguito riportati, del proprio commento all’art. 593, sembra a ben vedere voler ‘ridurre le distanze’ tra il pericolo concreto del secondo comma, e il pericolo astratto del primo comma:

“se fosse concepibile un caso in cui una delle persone indicate nella prima parte dell’art. 593, abbandonata o smarrita, non si trovasse esposta alla possibilità di alcun pericolo per la vita o per l’incolumità fisica o fisico-psichica, dipendente dall’abbandono o dallo smarrimento, il delitto di omesso avviso all’autorità non sussisterebbe, perché non sarebbe in alcun modo violato l’interesse che costituisce l’oggetto giuridico dell’incriminazione” (56);

“poiché trattasi di un delitto contro la vita o l’incolumità personale, è necessario, per la concretizzazione del reato, che sussista almeno la possibilità di un pericolo per tali beni giuridici. Esclusa questa possibilità, è escluso pure, insieme con la violazione dell’interesse tutelato, il delitto. Se pertanto si verificasse un caso in cui una delle indicate persone [minori o incapaci], nella situazione in cui fu trovata, non potesse assolutamente incorrere in alcun pericolo per la vita o per l’incolumità fisica o fisico-psichica, il delitto non sussisterebbe, tanto più che, in tale ipotesi, non potrebbe propriamente riconoscersi né abbandono né smarrimento” (57).

(53) MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 184.

(54) V. infatti, *supra*, nota 40, dove abbiamo citato Manzini tra i sostenitori dell’orientamento tradizionale.

(55) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 364; in senso adesivo, O. CONTI, *voce Ommissione di soccorso*, cit., 313.

(56) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 360. Riprende in senso adesivo questo passaggio di Manzini, VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 224, il quale annota: “il fatto non costituisce reato se l’omessa assistenza (...) non possa, *nel caso concreto*, non considerarsi del tutto irrilevante, ossia *innocua*” (corsivo aggiunto).

(57) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 364.

3.2.3. Anche l'ulteriore argomento, utilizzato dall'orientamento qui criticato, che fa leva sulla *diversa descrizione della condotta doverosa* (mero dovere di dare avviso nel primo comma, lì dove il pericolo sarebbe solo astratto; specifico dovere di assistenza diretta nel secondo comma, lì dove il pericolo sarebbe concreto: v. *supra*, 3.1.4), non convince.

In primo luogo, infatti, tale diversificazione, seppur innegabile, non si presenta in termini di contrapposizione netta ed assoluta (solo avviso nel primo comma; solo assistenza diretta nel secondo comma), bensì in termini molto più sfumati (avviso nel primo comma; avviso o assistenza nel secondo comma). La possibilità, prevista nel secondo comma, di adempiere l'obbligo di soccorso alternativamente dando avviso o prestando assistenza, consente, infatti, di ritenere che tale comma faccia riferimento *anche* a situazioni in cui sarà sufficiente dare l'avviso, a *situazioni, quindi, del tutto omogenee — quanto a pericolosità — a quelle descritte nel primo comma.*

In secondo luogo, il qui criticato argomento basato sulla diversa descrizione della condotta doverosa parte dal *non condivisibile presupposto che il pericolo concreto sia, sempre e necessariamente, "più pericoloso" del pericolo astratto*, vale a dire espressivo di un grado di offesa più elevato per il bene giuridico, tale da giustificare — con specifico riferimento all'art. 593 — la pretesa di un coinvolgimento più diretto e più intenso del soggetto attivo, che nel secondo comma deve intervenire personalmente per prestare assistenza, mentre nel primo comma può limitarsi ad avvisare l'autorità. Senonché attenta dottrina ha dimostrato che "non è vera in assoluto la frequente opinione, secondo cui il pericolo concreto costituisce sempre un pericolo maggiore del corrispondente pericolo astratto", giacché "la distinzione tra pericolo astratto e pericolo concreto non è necessariamente una distinzione che corre sul filo del diverso grado di intensità preventiva (...), ma è una distinzione che riguarda la tecnica di costruzione della fattispecie" (58).

D'altra parte, se il presupposto da cui parte il ragionamento qui criticato fosse corretto — nel senso che il pericolo concreto fosse davvero espressione di un pregiudizio più intenso per il bene giuridico — non si comprenderebbe la ragione per cui l'art. 593 commini la medesima pena tanto nel primo quanto nel secondo comma. Per contro, proprio l'identità della cornice edittale può essere letta quale controprova della omogeneità del pericolo tra primo e secondo comma.

(58) ANGIONI, *Contenuto e funzioni*, cit., rispettivamente 177 e 179; in senso parzialmente contrario, v. tuttavia DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 394 ss.; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, 435 ss.

3.2.3.1. Se, quindi, si vuole cercare una ragione che giustifichi la diversa descrizione della condotta doverosa nel primo e nel secondo comma (una diversa descrizione, peraltro, non netta ed assoluta, ma solo parziale, come si è visto sopra), meglio la si potrà trovare non già nella contrapposizione pericolo astratto-pericolo concreto, bensì nel *diverso grado di attualità del pericolo* stesso (59). Il pericolo, concreto in entrambi i commi, nel secondo può infatti talora presentarsi in forma così imminente e sovrastante — la ferita da cui sgorga copioso il sangue, il precipizio cui si sta approssimando il non vedente, etc. — da rendere doveroso un pronto ed improcrastinabile intervento diretto da parte del soggetto attivo che non potrebbe, per contro, limitarsi a dare avviso all’Autorità il cui arrivo, per quanto sollecito, si rivelerebbe irrimediabilmente tardivo e inutile (60).

Uno spunto in tal senso lo possiamo ritrovare già in Manzini il quale, commentando il primo comma dell’art. 593, con specifico riferimento al “luogo” in cui il soccorrendo può trovarsi abbandonato o smarrito, osserva: “se peraltro il luogo è tale (...) da fare altresì sorgere un *imminente* pericolo per uno dei detti beni giuridici, cioè una *sovrastante* probabilità di danno (es.: bosco impervio; campagna lontana dall’abitato), anche per il solo fatto che non sia prevedibile il sopraggiungere d’alcun’altra persona, colui che incontra l’abbandonato o lo smarrito assume *ipso facto* l’obbligo maggiore di prestare l’assistenza occorrente (art. 593, primo capov.)” (61). Da questo passaggio parrebbe, quindi, che anche secondo l’illustre Autore l’obbligo di intervento diretto sia correlato all’*attualità* del pericolo.

3.2.4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve quindi concludere nel senso che sia il primo sia il secondo comma dell’art. 593 descrivono *reati di pericolo concreto* per i beni vita e incolumità individuale (62). Più precisamente, coi reati descritti in tali due commi *si reprime il mantenimento di una preesistente situazione di pericolo, che si aveva l’obbligo di rimuovere* (63).

Scrivono a tal proposito Marinucci e Dolcini che “nel *secondo comma*

(59) Per l’illustrazione della nozione di “attualità del pericolo” si può utilmente rinviare alle elaborazioni di dottrina e di giurisprudenza relative alla clausola “pericolo attuale” che compare agli artt. 52 (difesa legittima) e 54 (stato di necessità): v. per tutti VIGANÒ, *Commento all’art. 52*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. I, III ed., Milano, 2011, 779 ss.

(60) Cfr. O. CONTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 313, ad avviso del quale “nell’ipotesi prevista dal cpv., l’esistenza di un pericolo *attuale* per la vita e l’incolumità della persona è richiesta espressamente dalla legge” (corsivo nell’originale).

(61) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 367 (corsivo aggiunto).

(62) V. Autori cit. *supra*, nota 48.

(63) Così, ma con riferimento al solo secondo comma dell’art. 593, CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, cit., 613 ss.

dell'art. 593 si dà espresso rilievo a una preesistente situazione di pericolo che concretamente corre la vita o l'incolumità fisica di una persona (« un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo ») e si incrimina il mantenimento di quella situazione di pericolo, che non viene rimosso né ridotto da chi « omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità » (64). Peraltro, « anche nel *primo comma* dell'art. 593, pur in assenza di una menzione espressa del pericolo come estremo del reato, la legge impiega 'espressioni pregnanti', con le quali reclama l'accertamento di un preesistente, concreto pericolo per la vita o l'incolumità fisica (...), e punisce il mantenimento di tale pericolo, non rimosso, né ridotto da chi « omette di dare immediato avviso all'Autorità » (65).

3.2.5. La qualificazione di entrambi i reati descritti dai primi due commi dell'art. 593 in termini di pericolo concreto per i beni vita e incolumità comporta *significantive ricadute applicative*, in quanto può fungere da asso di briscola per risolvere ogni partita incerta relativa all'interpretazione degli ulteriori elementi della fattispecie criminosa.

Ad esempio, è la ricostruzione dell'omissione di soccorso in termini di reato di pericolo concreto che consente di estromettere dalla formula "corpo [...] inanimato" la persona già cadavere (in quanto in tal caso non sussiste alcun pericolo per la vita o l'incolumità, essendo ormai sopravvenuta la morte) (66), o di non applicare l'art. 593 in tutti i casi di più ritrovatori contestuali in cui taluno ometta, mentre altri adempia la condotta doverosa (così facendo venir meno, anche a favore di chi ha omesso ogni soccorso, l'elemento di fattispecie del pericolo) (67).

(64) MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 607; degli stessi Autori, v. pure, *Manuale*, cit., 199.

(65) MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 608.

(66) In tal senso, v. ad esempio PANNAIN, *I delitti*, cit., 294: "è pacifico che se si tratta di un cadavere, cioè di un corpo effettivamente senza vita, mancando l'evento di pericolo, non vi è il reato"; più di recente, nello stesso senso, PELISSERO, *Omissione*, cit., 119; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 89.

(67) In tal senso, v. ad esempio VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 223; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., 607; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 213; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 88; sost. conf. CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 104: "in molti casi l'adempimento del terzo farà al più presto venir meno la stessa situazione di pericolo". Si tratta di una soluzione cui talora ha aderito anche la giurisprudenza: v. Cass. 19 maggio 1949, Pompeo, n. 1212, in *Arch. Pen.* 1949, II, 385: "se più sono i ritrovatori, il dovere di assistenza incombe a ciascuno di essi che abbia possibilità di prestarla", ma "l'assistenza può ritenersi non occorrente quando il pericolante *sia già assistito da altri*" (corsivo aggiunto); nonché, in tema di omissione di soccorso stradale, Cass., Sez. IV, 29 maggio 1972 (dep. 11 novembre 1972), Carletto, n. 7568, CED 122316 (s.m.): "la responsabilità del conducente investitore in ordine al delitto di omissione di soccorso non è configurabile quando (...) l'assistenza venga

4. *La controversa interpretazione del termine “trovando”*. — La questione che forse ha più impegnato la dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate del delitto di omissione di soccorso concerne l'interpretazione del termine “trovando”. Entrambi i primi due commi dell'art. 593 fissano, infatti, il presupposto del dovere giuridico di soccorso attraverso tale predicato verbale: solo chi “trova” una persona nelle condizioni ivi descritte, potrà quindi rendersi responsabile del reato di omissione di soccorso (68).

Tale termine, tuttavia, a causa della sua genericità ha prodotto *numeroso, divergenti opinioni* (69), che solo su un punto concordano: il primo (ma non necessariamente l'unico) significato del verbo “trovare” fa riferimento ad una situazione in cui si instaura *un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, tra soccorrendo e soccorritore*.

A favore di questo primo significato si esprime sia la dottrina più risalente (ad esempio, Manzini, secondo cui “trovare significa rinvenire, incontrare, imbattersi, o, come diceva il codice toscano, avvenirsi in una delle persone di cui si tratta” (70); e Guarneri, ad avviso del quale “trovare” è sinonimo di “imbattersi”, e va inteso “nel significato di incontro materiale, di contatto diretto ed immediato con la situazione oggettiva, attraverso gli organi sensoriali, con esclusione di qualsiasi diaframma rappresentato da persone o cose” (71)), sia la dottrina più recente (ad esempio, Pelissero, secondo cui “trovare significa, innanzitutto, imbattersi nella situazione descritta dalla norma [...] che deve essere oggetto di percezione con i propri sensi” (72); analogamente Masera: “trovare” implica un “contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali” (73)).

Anche secondo la giurisprudenza il termine “trovando” descrive una

efficacemente e tempestivamente prestata da altri”; infine, più di recente, sempre in relazione all'omissione di soccorso stradale, v. Cass. Sez. IV, 25 novembre 1999 (dep. 9 maggio 2000), *Sitia*, n. 5416, CED 216465, e Cass. Sez. IV, 11 luglio 2002 (dep. 9 agosto 2002), *Di Gregorio*, n. 29706, CED 221874: per la sussistenza del reato è “necessaria l'effettività del bisogno dell'investito, che viene meno (...) allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato”.

(68) Cfr. per tutti, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 61.

(69) Sottolinea la plurivocità del termine “trovando”, assai più ambiguo di altri termini che il legislatore avrebbe potuto usare (ad esempio, “vedere”, “imbattersi”, “avere notizia”), REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 44.

(70) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 367. Si noti, tuttavia, che secondo Manzini il termine “trovando” assume un significato più ristretto nel primo comma, e più ampio nel secondo: “a differenza della prima ipotesi delittuosa, preveduta nella prima parte dell'art. 593, qui [comma secondo] il termine trovare ha un significato più esteso” (*ibidem*, 372).

(71) GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 95.

(72) PELISSERO, *Omissione*, cit., 120.

(73) MASERA, *Delitti contro l'integrità fisica*, cit., 123.

situazione in cui sussiste un “contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali con l’oggetto del ritrovamento” (74).

Tale contatto sensoriale diretto può avvenire *attraverso qualsiasi senso*, e non necessariamente solo attraverso la vista (75): possibile, quindi, anche il ritrovamento di una persona in pericolo attraverso la percezione uditiva (ad esempio, delle sue grida di aiuto), od olfattiva (ad esempio, del gas proveniente dalla stanza ove questa dorme profondamente) e, per quanto difficilmente configurabile in concreto, anche attraverso la percezione tattile (ad esempio, scavando a mani nude tra le macerie di un edificio crollato si ‘tocca’ il corpo di una persona priva di sensi) o gustativa (ad esempio, un avventore di un ristorante assaggia alcune gocce di un vino, nel quale riconosce la presenza di ammoniaca, di cui un commensale sta per bere a garganella direttamente dalla bottiglia) (76).

Per quanto ci risulti, tuttavia, in giurisprudenza non si sono presentati casi in cui il ritrovamento è consistito in una percezione sensoriale diretta, operata con un senso diverso da quello della vista. L’unico intervento giurisprudenziale su ipotesi del genere è riscontrabile in una risalente massima (di cui non è edita la motivazione), in cui si afferma che “l’informazione [dello stato in cui si trova la persona da soccorrere] può venire anche da circostanze obiettive, come dal prolungato lamento del ferito che chiede aiuto, e che il colpevole percepisce” (77).

È, infine, del tutto *irrilevante che il ritrovamento sia avvenuto in modo casuale o intenzionale*, vale a dire per mera coincidenza, o all’esito di un’attività di ricerca, che potrebbe essere stata esplicitata tanto dal soccorritore, quanto dal soccorrendo o anche da terzi: tutte queste modalità del ritrovamento rientrano, infatti, nella sfera semantica del verbo “trovare” (78).

(74) Cass., Sez. V, 15 marzo 2002 (dep. 24 maggio 2002), Seralessandri, n. 20480, CED 221916; Cass., Sez. I, 15 ottobre 1987 (dep. 17 novembre 1987), P.S., n. 11670, CED 177072, CP 1987, 67 (s.m.), GP1988, II, 547 (s.m.), RP 1988, 904 (s.m.); Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978 (dep. 24 maggio 1978), Ballestrero, CED 139066, FI 1979, II, 34, con nota di MAZZACUVA.

(75) GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 96 s.; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 65; MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 185 s.; PELISSERO, *Omissione*, cit., 120. Limitano, invece, il contatto sensoriale alla sola “percezione visiva” FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 88.

(76) Per alcuni di questi esempi, v. CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 65; MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 186 s.; PELISSERO, *Omissione*, cit., 120.

(77) Cass., Sez. II, 13 maggio 1964 (dep. 27 giugno 1964), Gebbia, n. 1044, CED 99205, CP 1964, 964.

(78) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 367; GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 95; MAZZACUVA, *Nota a Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero*, cit., 376; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 65.

A tal proposito in giurisprudenza si è giustamente osservato che sarebbe assurdo escludere la punibilità “sol perché il contatto sensoriale fra agente e soccorrendo si verifica non a causa di una condotta posta in essere dal primo (il quale, ad es., camminando venga in presenza di lui), ma a causa di una condotta dello stesso soccorrendo (che sia lui ad avvicinarsi all’agente) o di terzi” (79).

Ebbene, ferma la condivisione unanime di questo primo significato dell’espressione “trovando”, le *divergenze* sorgono allorché ci si chieda se *anche ulteriori situazioni* possano integrare il presupposto del ritrovamento. In particolare, si discute:

1) se possa ritenersi sufficiente ai fini del ritrovamento anche l’*avere notizia* che nelle immediate vicinanze vi sia una persona bisognosa di soccorso;

2) se possa dirsi che “trova” il soccorrendo anche colui che era *già in sua presenza/in sua compagnia* prima dell’insorgere del pericolo per la sua vita o la sua incolumità.

È altresì controverso se possa dirsi che “trova” il soccorrendo anche colui che ne *ha cagionato lo stato di pericolo* per la vita o l’incolumità. Poiché, tuttavia, la soluzione di questa terza questione implica, oltre che un’interpretazione del termine “trovando”, anche il ricorso ai criteri del concorso apparente di norme, di essa ci occuperemo successivamente (v. *infra*, 5).

4.1. (Segue): *l’avere notizia che nelle immediate vicinanze vi è una persona bisognosa di soccorso equivale a “trovare”?*

4.1.1. *Orientamento positivo.* — 4.1.1.1. Soprattutto in passato, una parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto che il presupposto del reato indicato col termine “trovando” potesse ritenersi integrato anche nel caso in cui l’imputato avesse *notizia* da altri che nelle immediate vicinanze vi fosse una persona bisognosa di soccorso (80).

In passato, la *giurisprudenza* ha così applicato l’art. 593 al bagnino e al proprietario di uno stabilimento balneare che — essendo stati avvertiti

(79) Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero, cit.

(80) In *dottrina*, v. O. CONTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 314; REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 45, nonché — cambiando tuttavia opinione rispetto alla posizione assunta nella monografia (v. anche *infra*, nota 83) — GUARNERI, *Presupposti ed estensione dell’obbligo di soccorrere i pericolanti*, RIDP 1949, 726; più di recente, v. MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 186, ma limitatamente alla sola ipotesi del soggetto che, pur non avendo percezione sensoria diretta del soccorrendo, si trovi *presso* di lui: “ad es., l’automobilista fermato da altri perché trasporti all’ospedale il ferito, che si trova a due passi, ma non visibile dall’auto o, comunque, da lui non notato”. Per la *giurisprudenza*, v. sentenze citate nelle note successive.

da due persone inesperte nel nuoto, che un loro amico stava per annegare in mare, e richiesti di immediato soccorso — si rifiutavano di intervenire, giacché “la parola « trovare » (...) per la stessa *mens legis* si riferisce anche alla ipotesi in cui taluno, potendo, per le sue particolari qualità e condizioni, prestare soccorso, ne sia richiesto da altri, che si trovi nella impossibilità di prestare l’assistenza occorrente a una persona ferita o altrimenti in pericolo, a breve distanza da lui” (81).

Parimenti, veniva condannato per omissione di soccorso un carrettiere che, fermato per strada da alcune persone, veniva avvertito che lì vicino si trovava una persona che aveva bisogno di cure, e quindi gli si chiedeva di trasportarlo in ospedale sul suo carretto, ma questi si rifiutava. Anche in tal caso l’applicazione dell’art. 593 è avvenuta sul presupposto che “l’espressione « trovare » comprende anche l’ipotesi in cui altri, impossibilitato a recare conveniente assistenza al ferito, richieda l’aiuto di un terzo; né è necessario che l’agente veda materialmente il ferito, quando ben sappia, per l’informazione del terzo, che trovasi poco distante” (82).

Veniva altresì punito *ex art. 593* un privato cittadino che non aderiva alla richiesta di due sottufficiali di polizia di trasportare al pronto soccorso, con la sua automobile, una persona apparentemente inanimata rinvenuta da detti sottufficiali — ma non direttamente dall’imputato — sulla strada all’esterno del bar dove l’imputato in quel momento si trovava con la sua famiglia. Nella relativa sentenza di condanna si afferma esplicitamente che “dallo *spirito* e dallo *scopo della norma* dell’art. 593, oltre che dalla sua letterale espressione” si desume che “il termine « trovando » in essa usato ha un significato ampio e comprensivo di qualsiasi situazione per la quale taluno venga comunque a trovarsi in presenza di un pericolante o in prossimità del luogo (ancorché non visibile) dove quest’ultimo sia rinvenuto da altra persona” (83).

4.1.1.2. In tempi più recenti l’adesione all’orientamento in parola ha, in particolare, portato a condannare per omissione di soccorso il *medico libero professionista* che, richiesto per telefono o a voce, di recarsi al

(81) Cass. 3 luglio 1935, Palumba, *GP* 1935, II, 1371.

(82) Cass. 25 maggio 1932, Scuderi, *GP* 1932, II, 1133.

(83) Cass., Sez. III, 19 maggio 1949, Pompeo, *IDP* 1949, 728 (corsivo aggiunto). Tale sentenza è annotata *adesivamente* da Guarneri, che pur nella sua monografia del 1937 (GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 95) aveva insistito sulla necessità di un contatto materiale diretto “con esclusione di qualsiasi diaframma rappresentato da persone o cose (...) onde non può mai bastare la semplice notorietà, l’informazione anche seria (ad es., una telefonata, un allarme lanciato dalla radio, etc.), l’invocazione d’aiuto lanciata da parte di un incaricato”.

capezzale di un infermo (rispetto al quale non aveva né obblighi pubblicitari, né vincoli contrattuali), si rifiutava di intervenire (84).

Una prima applicazione in casi del genere si è avuta in una sentenza della Cassazione del 1973 in cui si condanna *ex art.* 593 un medico che, invitato da un agente di pubblica sicurezza a prestare i soccorsi necessari ad una donna rinvenuta priva di sensi nella di lei abitazione, si rifiutava di recarsi sul posto, limitandosi a consigliare di chiamare un'autoambulanza e di far ricoverare la donna in ospedale (85).

Un'analogha applicazione si ha poi in una sentenza della Cassazione del 1977, in un caso in cui un medico, dopo mezzanotte, veniva raggiunto a casa da una telefonata, con la quale si richiedeva la sua assistenza a favore di un uomo, colpito da improvvisa infermità (forse un infarto miocardico). Il medico, benché la sua abitazione fosse a breve distanza da quella del soccorrendo, si limitava a suggerire la somministrazione di un cardiotonico e la chiamata dell'ambulanza. In questa occasione la Cassazione afferma che "l'espressione « trovando » non deve essere intesa nel senso di « imbattersi » o di « trovarsi alla presenza » o di « rinvenire » e cioè di trovarsi alla presenza materiale della persona in pericolo, perché tale interpretazione restringerebbe eccessivamente il campo di applicazione della norma in contrasto con lo *scopo* della norma stessa che ha voluto, con l'obbligo dell'assistenza, rafforzare il dovere della solidarietà umana. All'espressione « trovando » deve, invece, attribuirsi il significato di « trovarsi nelle immediate vicinanze » del luogo in cui taluno si trovi in pericolo, sempre che l'agente che si trovi in condizioni di prestare soccorso sia informato da altri della presenza di una persona che ha bisogno di assistenza urgente" (86).

Un'analogha condanna per omissione di soccorso è stata, infine, pronunciata in una sentenza di merito del 1976 (87) nei confronti di un medico in servizio presso l'ambulatorio della stazione ferroviaria di Alessandria. Questi — pur essendo stato avvertito da un appuntato del comando di P.S. della medesima stazione che da lì a poco (circa dieci minuti) sarebbe sopraggiunto un treno con a bordo un viaggiatore colpito da un

(84) Sulla questione v. CHIODI, *Omissione di soccorso e rifiuto di assistenza urgente da parte del medico nella giurisprudenza della Cassazione*, RIML 1980, 254 ss.

(85) Cass., Sez. V, 23 ottobre 1973 (dep. 19 dicembre 1973), Amarilli, n. 9135, CED 88421, RP 1974, I, 399, con nota di ALIBRANDI (si noti che in primo grado il medico era stato condannato per il più grave reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328).

(86) Cass., Sez. V, 14 dicembre 1977 (dep. 10 aprile 1978), Saccardo, n. 4003, CED 138535, GP 1979, II, 126 ss. (corsivo aggiunto). Nello stesso senso, v. pure la massima estratta dalla sentenza (non riguardante, tuttavia, il mancato intervento di un medico) Cass., Sez. II, 15 maggio 1964 (dep. 27 giugno 1964), Gebbia, n. 1044, CED 99205, CP 1964, 965: "il significato della espressione « trovando », contenuta nell'art. 593, è comprensivo anche della situazione in cui taluno sia informato dello stato in cui si trova la persona da soccorrere a breve distanza e sia richiesto del soccorso".

(87) Trib. Alessandria, 16 dicembre 1976, Ballestrero, RP 1977, 305.

serio malore, con invito quindi a farsi trovare pronto sul binario per prestare i necessari soccorsi all'infermo (l'appuntato aveva a sua volta ricevuto per telefono tale notizia dai propri colleghi della stazione di Novi Ligure da dove il treno era appena transitato) — si rifiutava di prestare la sua opera, asserendo che il suo turno di servizio presso l'ambulatorio della stazione era ormai finito, e che doveva recarsi altrove per altri impegni professionali. Il Tribunale di Alessandria condannava, quindi, il medico, facendo rinvio alla sentenza della Cassazione del 1973 sopra ricordata (imp. Amarilli), in cui si ribadiva "un'estensione del significato del verbo « trovare » che il tribunale giudica perfettamente legittima, alla luce degli attuali principi improntati a maggiore solidarietà sociale (particolarmente incisivi nei confronti di determinate categorie) e tenendo conto delle ampliate possibilità di spostamento derivanti dai moderni mezzi di comunicazione e di trasporto" (88).

4.1.1.3. Come è evidente, questo orientamento — sia nella serie di casi più risalenti, sia nelle applicazioni degli anni Settanta relative a medici — di fatto perviene, sospinto da istanze solidaristiche, ad un'*applicazione analogica* dell'art. 593, facendo leva, talora anche dichiaratamente, sullo "scopo" e sullo "spirito" della norma, più che sulla sua lettera. Pur estendendo al massimo la portata semantica del termine "trovare", esso non può, infatti, in alcun modo significare "avere notizia". Quest'ultimo è, quindi, un *significato che fuoriesce dalla lettera della legge* e a cui la giurisprudenza accede "alla luce del fondamento della norma, e, in particolare, dell'impegno civico e morale che essa vuole stimolare" (89), soprattutto in relazione a casi in cui la prestazione di soccorso sarebbe risultata relativamente agevole per il soggetto richiesto o questi era persona particolarmente qualificata a fornire aiuto.

4.1.2. *Orientamento negativo.* — 4.1.2.1. All'orientamento "positivo" descritto nel precedente paragrafo, che proietta l'ambito applicativo dell'art. 593 al di là di tutti i possibili significati letterali della parola "trovare", si è opposta, in nome del divieto di analogia *in malam partem*, la stessa *giurisprudenza* a partire dalla pronuncia di legittimità sul caso del medico della stazione di Alessandria sopra riferito (imp. Ballestrero).

(88) Trib. Alessandria, 16 dicembre 1976, Ballestrero, cit. Si noti che in questa sentenza il requisito della "immediata vicinanza" (richiesto dalla Cassazione nel 1973) viene inteso in senso cronologico, più che spaziale, giacché il treno con a bordo il soccorrendo sarebbe sopraggiunto nel giro di pochi minuti.

(89) REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 45, esprimendo adesione a tale orientamento.

In relazione a tale caso, la Cassazione (90) osserva, infatti, che l'espressione "trovare" *non* può essere estesa, "se non a rischio di farne un'interpretazione analogica", ad ipotesi in cui manchi un "contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento"; deve, pertanto, "escludersi che la semplice notizia che taluno sia in pericolo altrove, cioè in un luogo così lontano che non sia possibile la percezione diretta, basti ad impegnare penalmente l'agente al soccorso. Una situazione del genere è assolutamente estranea alla comune nozione di ritrovamento e non esiste, per inserirla, il benché minimo appiglio ermeneutico (...). Anche riconoscendo" — prosegue la Cassazione — "che, col coinvolgere in tal modo, attraverso la richiesta e l'informazione del terzo, un maggior numero di possibili soccorritori, si verrebbe a tutelare in modo più ampio il bene che l'art. 593 c.p. vuol tutelare, l'estensione dell'ambito della norma oltre il limite di cui si è detto costituirebbe aperta violazione del divieto sancito dall'art. 14 preleggi (non trattandosi di estendere il significato del termine « trovare », ma di porre accanto alla ipotesi del ritrovamento l'ipotesi della ricezione della notizia di un ritrovamento accaduto ad altri, che è diversa dalla prima e a questa si accomunerebbe solo in via analogica) e, conseguentemente, dello stesso principio *nullum crimen sine lege* sancito dall'art. 1 c.p. e recepito dall'art. 25 co. 2 Cost." (91).

4.1.2.2. A sostegno di tali affermazioni, peraltro, la sentenza in parola ricorre anche ad un *argomento di tipo sistematico*: "se il legislatore avesse voluto includere tra i presupposti del reato in esame la notizia, data all'agente da altri, del corpo inanimato o della persona in pericolo, si sarebbe espresso così come si è espresso nell'ipotesi dell'art. 489 co. 2 cod. nav.: « il comandante (...) che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile è tenuto ad accorrere »" (92).

(90) Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero, cit., 374.

(91) In generale, sul divieto di applicazione analogica *in malam partem*, v. per tutti, con aggiornati riferimenti di dottrina e giurisprudenza, BARBIERI, *Commento all'art. 1*, in DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, vol. I, III ed., 2011, 56 ss. Ribadisce di recente l'irrinunciabilità del divieto di analogia, MARINUCCI, *L'analogia e la punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale*, in questa *Rivista*, 2007, 1254 ss.

(92) Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero, cit. Il testo completo del citato art. 489 cod., di cui qui ci interessa in particolare il secondo comma, è il seguente: "(Co. 1) L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'art. 485 [urto tra navi], quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. (Co. 2) Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza (...)"

Un ulteriore, e forse ancor più pregnante argomento sistematico la Cassazione avrebbe potuto trarlo anche dal confronto dell'art. 593 con l'art. 19 r.d. 24 dicembre 1934 n. 236.

Quest'ultima norma, di cui nella presente sede ci interessa in particolare il secondo comma, così dispone: "(Co. 1) Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo. (Co. 2) Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale".

L'impiego, nel secondo comma dell'art. 19 cit., dell'espressione "venire a conoscenza" accanto e in aggiunta all'espressione "trovare", per descrivere i presupposti di insorgenza dell'obbligo di soccorso, conferma inconfutabilmente che per il nostro legislatore "trovare" non può affatto significare anche "venire a conoscenza" (93), sicché, là dove il legislatore ha voluto dare rilievo anche a questa seconda situazione, lo ha dovuto dire esplicitamente: *ubi lex voluit, dixit* (così nell'art. 19 cit.); *ubi noluit, tacuit* (così nell'art. 593).

4.1.2.3. *Argomento letterale e argomento sistematico* danno, quindi, vigore alla conclusione cui giunge la Cassazione in relazione al caso Ballestrero: "non si può ammettere l'esistenza del reato in un caso come quello di specie in cui il medico fu informato da un agente della polizia ferroviaria di Alessandria, a sua volta informato dalla polizia ferroviaria di Novi Ligure, che sarebbe arrivato da questa stazione, dopo pochi minuti, un convoglio con a bordo un passeggero bisognoso di soccorso" (94).

4.1.2.4. Da parte sua, la *dottrina*, che già in passato aveva per lo più escluso l'equivalenza tra l'"avere notizia" e il "trovare" (95), ha espresso

(93) In tal senso v. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 368; MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 186; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 75.

(94) Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero, cit., 374.

(95) Nella dottrina più risalente, v. ad esempio VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 222, il quale opportunamente rilevava che "la parola « trovare » non va interpretata (...) in un senso che superi ogni possibile adattamento al significato della parola stessa (come, ad es., nel senso di « venire a conoscenza che »)".

pieno apprezzamento per la sentenza in parola (96), ed ha correttamente sottolineato l'*opportunità, anche dal punto di vista politico-criminale*, di non prescindere da un contatto sensoriale diretto per l'insorgenza dell'obbligo di soccorrere:

il soggetto agente, infatti, “sarà emotivamente molto più partecipe delle sofferenze e dei pericoli del [soccorrendo] se ha diretta percezione dello stato di pericolo, piuttosto che se viene semplicemente informato di questo. Vedere un ferito che si lamenta in pericolo di vita è molto diverso dall'essere fermati da uno sconosciuto che asserisce che dietro l'angolo c'è un ferito nelle medesime condizioni. Nel primo caso il passante sarà psicologicamente molto più stimolato all'intervento. E, d'altra parte, anche quando la notizia sia seria o verosimile — perché magari riferita dall'Autorità — essa è sempre meno efficace della percezione *diretta* attraverso i sensi. Inoltre se qualcuno « mi informa », vuol dire che egli si sta già in qualche modo occupando del soccorso, e dunque può forse trovare una strada alternativa: « perché deve disturbare proprio me? », vien da domandarsi” (97).

4.1.2.5. Anche la *giurisprudenza successiva* si è allineata alla sentenza “Ballestrero” per quanto concerne l'interpretazione del termine “trovare”.

Nel 1987 la Cassazione ha così statuito che “per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato” (98).

Tale regola di giudizio compare poi, negli stessi termini, anche in una sentenza del 2002, relativa ancora una volta al caso di un medico — qui, peraltro, si trattava del medico curante — che si rifiuta di recarsi da un paziente dal quale era stato chiamato per assistenza (99).

(96) MAZZACUVA, *Nota a Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero*, cit., 376; CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 75; NICOSIA, *Art. 593*, cit., 257; nella manualistica, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 88; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 65, e 81.

(97) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 76, e, più di recente, in termini analoghi, *Id.*, *Omissioni, liberalismo, paternalismo*, cit., 1336. In senso contrario v., invece, REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 45: la “percezione indiretta attraverso processi cognitivi” può essere “altrettanto significativa” della “percezione diretta attraverso i sensi”, specie “alla luce del fondamento della norma, e, in particolare, dell'impegno civico e morale che essa vuole stimolare”.

(98) Cass., Sez. I, 15 ottobre 1987, P.S., cit. (di questa sentenza abbiamo rinvenuto solo la massima, sicché non ci è noto il caso di specie cui essa fa riferimento).

(99) Cass., Sez. V, 15 marzo 2002, Seralessandri, cit.

A margine delle precedenti osservazioni, va tuttavia precisato che quando ad omettere il soccorso è un *medico che abbia uno specifico dovere d'ufficio di prestare assistenza*, l'“avere notizia” della necessità di un suo intervento potrebbe costituire il presupposto per la punibilità — non già ai sensi dell'art. 593, essendo carente il presupposto del ritrovamento — bensì ai sensi dell'art. 328 co. 1, per il *delitto di rifiuto d'atti d'ufficio* (100).

In tal senso ha statuito, ad esempio, una sentenza di merito del 1994, secondo cui integra l'elemento materiale del delitto preveduto e punito dall'art. 328 co. 1, e non del reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593, la condotta del *medico incaricato del turno di servizio presso il pronto soccorso di un presidio ospedaliero pubblico* il quale — avvertito (nella specie, da una guardia giurata a sua volta inviata da un carabiniere) della presenza di una persona bisognevole di assistenza medica nella immediata prossimità della struttura ospedaliera (nella specie, la distanza era di 30-50 metri) — rifiuti di inviare un mezzo di soccorso di cui può disporre in via esclusiva nella predetta qualità di medico di guardia e comunque implicitamente rifiuti di intervenire personalmente per prestare l'assistenza sanitaria necessaria in via di urgenza (101).

Analoga applicazione dell'art. 328 co. 1 si è avuta nel caso giudicato da una sentenza di Cassazione del 1999, relativa ad un *medico di guardia* il quale, interpellato telefonicamente da un soggetto affetto dal morbo di Crohn, necessitante l'urgente somministrazione per endovena di un medicinale idoneo ad arrestare l'emorragia, si era limitato a prescrivere la somministrazione del medicinale per via orale e a indicare al paziente il nome di un infermiere professionista cui eventualmente rivolgersi, omettendo di intervenire personalmente presso il domicilio del paziente (102).

4.2. (Segue): “trova” il soccorrendo anche colui che era già in sua

(100) A tal proposito v. FIANDACA, *Problemi e limiti della responsabilità professionale dello psichiatra*, *FI* 1988, II, 116; VIGANÒ, *Problemi vecchi e nuovi in tema di responsabilità penale per medical malpractice*, *CorrMer* 2006, 965, e nota 14; nonché, anche per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza, BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione - I. I delitti dei pubblici ufficiali*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (diretto da MARINUCCI-DOLCINI), Padova, 2001, 711 ss.; Id., *Commento all'art. 328*, in *DOLCINI-MARINUCCI* (a cura di), *Codice Penale Commentato*, vol. II, III ed., Milano, 2011, 3395.

(101) Pret. Cagliari, 23 giugno 1994, Pillai, *FI* 1995, II, 387. Nella giurisprudenza di merito, in relazione a casi simili a quello appena descritto, applicano l'art. 328 co. 1, tra le tante, Trib. Bologna, 12 luglio 1994, Giuliani, *RP* 1995, 1057; Pret. Amelia, 3 maggio 1989, Rinaldi, *RP* 1989, 713.

(102) Cass., Sez. VI, 21 giugno 1999 (dep. 9 luglio 1999), Tedeschi, n. 8837, CED 214676, *CP* 2000, 2279, *GP* 2000, II, 601. Trattasi di giurisprudenza consolidata: tra le più recenti, v. Cass., Sez. VI, 7 aprile 2008 (dep. 20 maggio 2008), Piras, n. 20056, CED 240070; Cass., Sez. VI, 28 maggio 2008 (dep. 15 settembre 2008), Nikfam, n. 35344, CED 241250; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2009 (dep. 19 marzo 2009), Bruno, n. 12143, CED 242922.

presenza/in sua compagnia prima dell'insorgere del pericolo? — Una seconda questione controversa relativa all'interpretazione del termine “trovando” riguarda la possibilità di ritenere integrato il presupposto di fattispecie con tale termine descritto anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente non si imbatte nel soccorrendo, ma *si trovi già in presenza e/o in compagnia dello stesso prima dell'insorgere della situazione di pericolo* per la sua vita o la sua incolumità: se, ad es., i due amici Caio e Sempronio fanno un'escursione in montagna durante la quale Caio è improvvisamente colto da malore, si può affermare che Sempronio “trova” una persona in pericolo?

4.2.1. Un *primo orientamento*, sostenuto da una dottrina minoritaria, nega che in siffatte ipotesi risulti integrato il presupposto del “trovare”: “non si può dire che trovi « una persona ... in pericolo » colui che già si trova in compagnia di questa *prima* che essa cada in pericolo” (103). Secondo tale dottrina, l'equiparazione tra il “trovare” e il “trovarsi in compagnia” comporterebbe, quindi, una forzatura inammissibile della portata del testo letterale della norma (104).

4.2.2. Un *secondo orientamento*, invece, ritiene che “trovare” possa significare anche “trovarsi in presenza, e non solo imbattersi. La norma in esame, pertanto, comprende anche il caso in cui la persona tutelata venga ferita, o cada altrimenti in pericolo, nel luogo stesso dove il terzo si trova, in sua presenza o compagnia. Sarebbe assurdo pretendere d'esimerci dal dovere di assistenza semplicemente perché la persona, che era in nostra compagnia, cadde in convulsioni ai nostri piedi, e non fu da noi incontrata mentre se ne stava sola” (105). In base a questo orientamento, risponde quindi di omissione di soccorso, ad es., “chi vede il compagno, durante una passeggiata, cadere a terra colto da improvviso malore” e non gli presta assistenza (106).

4.2.2.1. Anche la *giurisprudenza* aderisce a questo secondo orientamento.

Un'affermazione di principio circa la possibile applicazione dell'art. 593 anche a chi fosse già previamente in compagnia/in presenza del

(103) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 72.

(104) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 72; MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., 572; in precedenza anche PANNAIN, *I delitti*, cit., 297 (il quale, tuttavia, in simili ipotesi proponeva di applicare l'art. 591).

(105) COSÌ MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 373.

(106) VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 223; nello stesso senso, MAGGIORE, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 797 s.

soccorrendo (affermazione, tuttavia, priva di rilievo pratico nel caso di specie), la ritroviamo nella stessa sentenza della Cassazione del 1978 sul caso Ballestrero (v. *supra*, 4.1.2.1 ss.). Ivi si osserva, infatti, che, ai fini del “trovare”, “l’agente può essere nello stesso luogo del soccorrendo prima che il pericolo sorga, in tal caso pure venendo a verificarsi la situazione che si verifica all’atto del ritrovamento vero e proprio, cioè la percezione, da parte del soggetto attivo, di una persona e del pericolo in cui versa, situazione che certamente ha la stessa rilevanza giuridica dell’altra, di presupposto del reato” (107).

Un’analoga affermazione di principio (ancora una volta, tuttavia, priva di rilievo pratico nel caso di specie, ove il reato di omissione di soccorso è stato ritenuto assorbito in quello di lesioni personali dolose) si riscontra in una precedente sentenza di legittimità del 1974, in cui si statuisce che la “*mens legis*” dell’art. 593 “non intende dispensare dal particolare dovere di assistenza verso i pericolanti nessuno di coloro che possono aiutare un proprio simile bisognevole di soccorso e quindi neppure chi si sia comunque trovato in presenza dello stesso prima ancora che il bisogno sopraggiungesse ed abbia assistito all’accaduto” (108).

Una concreta applicazione di tale regola di giudizio si registra, invece, in una sentenza di merito del 1994, con cui si condannano per il delitto di omissione di soccorso un medico e ad alcuni infermieri i quali, durante una seduta dialitica di paziente cui veniva erogato ossigeno, non provvedevano all’immediata sostituzione della bombola di ossigeno esauritasi, così determinando una cessazione dell’erogazione dell’ossigeno al paziente per circa mezz’ora: nessun dubbio, quindi, che nel caso di specie medico e infermieri si trovassero *già in presenza* — nello stesso ambulatorio — del paziente *prima* che insorgesse la situazione per lui pericolosa (la cessata erogazione di ossigeno). Il giudicante — dopo aver richiamato i due precedenti della Cassazione sopra ricordati — ritiene che, all’interno dell’art. 593, l’espressione «trovando» “non debba essere intesa in senso letterale poiché secondo la *mens legis* vanno compresi tra i soggetti attivi anche coloro che si siano trovati presenti prima che si verificasse l’evento oppure che abbiano assistito al fatto” (109).

Infine, aderisce, almeno implicitamente, a tale orientamento anche la giurisprudenza più recente, la quale applica l’art. 593 — senza nemmeno avvertire il bisogno di motivare in ordine alla sussistenza del presupposto del ritrovamento — a soggetti che erano già in compagnia della vittima *prima* che insorgesse la situazione di pericolo:

(107) Cass., Sez. V, 31 gennaio 1978, Ballestrero, cit.

(108) Cass., Sez. V, 21 novembre 1974 (dep. 8 aprile 1975), Liuni, n. 3894, CED 129683, CP 1976, 150.

(109) Pret. Amelia, 24 giugno 1989, Matocci, RP 1989, II, 1108.

— sono stati così condannati per omissione di soccorso due giovani che, dopo aver assunto eroina insieme ad un terzo amico nell’abitacolo di un’automobile, non si preoccuparono ulteriormente dello stato di salute di questi, che si era nel frattempo accasciato sul sedile posteriore, perdendo i sensi (110);

— parimenti, è stato condannato *ex art.* 593 un giovane il quale, penetrato insieme ad un amico nell’appartamento di una comune conoscente, era rimasto presente, assistendovi (pur senza concorrervi), agli atti di lesione e di tentata violenza sessuale commessi dall’amico ai danni della donna, omettendo poi di dar seguito alle ripetute invocazioni di aiuto della vittima e omettendo, altresì, di chiamare un’ambulanza come pur richiesto dalla stessa (111).

4.2.3. A nostro avviso, l’orientamento secondo cui “trova” il soccorrendo anche colui che era già in sua presenza/in sua compagnia *prima* dell’insorgere del pericolo, merita senz’altro accoglimento. In relazione ad esso, riteniamo solo opportuno precisare che l’applicazione dell’art. 593 in simili ipotesi non necessita affatto di far leva sull’analogia (come invece sembrerebbero adombrare quelle sentenze che invocano a tal fine la *mens legis* dell’art. 593 (112)), trattandosi, per contro, di un’applicazione *pienamente conforme alla lettera della legge*, estensivamente interpretata (113).

Tra i possibili significati letterali del verbo “trovare” rientra, infatti, anche quello di rinvenire, in un soggetto di cui siamo già in compagnia/in presenza, una nuova caratteristica, un nuovo tratto, un nuovo atteggiamento, non emerso o non rilevato in precedenza. Il verbo “trovare” ben potrebbe essere usato, infatti, in espressioni del seguente tipo: “alla fine della riunione ho *trovato* Tizio disponibile alle mie richieste”; “Tizio è stato antipatico per tutta la serata, ma ho *trovato* gentile la sua offerta di accompagnarmi a casa”, etc.

Se, quindi, riprendiamo l’esempio di partenza (i due amici Caio e

(110) Cass., Sez. V, 20 febbraio 2008 (dep. 17 luglio 2008), B., n. 29891, *De Jure*.

(111) Trib. Venezia, 22 maggio 1996, Taleb, *FI* 1997, II, 356.

(112) *V. supra*, Cass., Sez. V, 21 novembre 1974, Liuni, cit. (nota 108, e testo corrispondente), e Pret. Amelia, 24 giugno 1989, Matocci, cit. (nota 109, e testo corrispondente).

(113) Sulla distinzione — invero, non sempre netta — tra applicazione analogica e interpretazione estensiva, v., all’interno di una vasta letteratura, VELLUZZI, in MANZIN-SOMMAGGIO (a cura di), *Interpretazione giuridica e retorica forense*, Milano, 2006, 133 ss., nonché, da ultimo, le “opinioni a confronto” su tale tema espresse da CARCATERRA, DI GIOVINE, MAZZACUVA, VELLUZZI, *Tra analogia e interpretazione estensiva - a proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza* (con nota introduttiva di GIUNTA), in *Criminalia* 2010, 347 ss.

Sempronio fanno un'escursione in montagna, durante la quale Caio è improvvisamente colto da malore), non pare travalicare l'area dei possibili significati letterali del verbo "trovare" l'affermazione secondo cui Sempronio — che un attimo prima era in compagnia di una persona in salute — un attimo dopo *trova* accanto a sé una persona inferma. Certo, non si può dire che Sempronio "trova" Caio, ma sicuramente si può affermare che Sempronio "trova" in Caio una persona inferma che prima non c'era.

5. *La controversa responsabilità per omissione di soccorso di colui che ha cagionato il pericolo per la vita o l'incolumità del soccorrendo.* — In parte connessa all'interpretazione del termine "trovando" è anche l'ulteriore questione, affrontata da dottrina e giurisprudenza, relativa alla possibilità di chiamare a rispondere di omissione di soccorso *colui che ha cagionato la situazione di pericolo per la vita o l'incolumità del soccorrendo*. Se, ad esempio, Tizio percuote violentemente Caio e poi lo lascia tramortito a terra, allontanandosi senza assisterlo, risponde egli (anche) di omissione di soccorso? (114).

Si tratta, in un certo senso, di un'ipotesi speciale rispetto a quella appena sopra esaminata (v. *supra*, 4.2), in quanto chi cagiona il pericolo, ad esempio attraverso delle lesioni, per forza di cose era *già in presenza/in compagnia* del soccorrendo *prima* dell'insorgere del pericolo stesso: il soccorrendo, infatti, altri non è se non la sua vittima, che diviene bisognevole di soccorso proprio a causa delle lesioni infertegli.

Per altro verso, tuttavia, la soluzione della questione in esame impone di fare ricorso anche ai criteri del concorso apparente di norme, giacché la condotta che cagiona il pericolo potrebbe integrare, di per sé, un autonomo reato (ad es., un reato di lesioni personali, o un tentato omicidio, o una cessione illecita di sostanze stupefacenti, etc.).

5.1. *Orientamento negativo.* — Un primo orientamento *nega* in termini assoluti che colui che ha cagionato il pericolo per la vita o l'incolumità di un terzo, possa poi "trovarlo" e, quindi, in caso di mancata prestazione di assistenza, rispondere di omissione di soccorso, e ciò *a prescindere dalle modalità e, in particolare, dalla eventuale rilevanza penale* della condotta

(114) Nessun dubbio dovrebbe, invece, sussistere sul fatto che colui che cagiona lo stato di pericolo per la vita o l'incolumità altrui e poi omette ogni soccorso, non possa rispondere per ciò solo — nel caso in cui il pericolo si trasformi in danno, ad esempio nell'evento lesioni o morte — di tale evento di danno a titolo di *reato omissivo improprio*: la sua *precedente attività pericolosa* non è, infatti, idonea fonte di un obbligo giuridico (ex art. 40 cpv.) di impedire l'evento. In tal senso v. FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979, 204 ss.; GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, 277 ss., e, nella manualistica più recente, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, pt. gen.*, cit., 608 s.; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 216.

causativa del pericolo. Sono di tale opinione quegli stessi Autori (segnatamente, Cadoppi e Musco) che negano, in generale, che colui che era già in presenza del soccorrendo *prima* dell'insorgenza della situazione di pericolo, possa poi "trovarlo" (v. *supra*, 4.2.1) (115).

Come risulterà evidente nelle pagine seguenti, tuttavia, questo orientamento — nella misura in cui *non distingue a seconda delle modalità e della eventuale rilevanza penale della condotta causativa del pericolo* — non può essere accolto. Del resto, che tale orientamento negativo *nel suo complesso* non convinca, pare emergere dalle parole dei suoi stessi sostenitori:

— Cadoppi, infatti, alla fine riconosce che "si possono immaginare ipotesi eccezionali [di causazione del pericolo] cui il verbo « trovare » può adattarsi" (116): e nelle pagine seguenti dimostreremo che tali ipotesi sono tutt'altro che eccezionali;

— Musco, poi, addirittura ribalta, contraddicendosi, la propria iniziale posizione negativa, laddove, nell'illustrare la formula "altrimenti in pericolo" che compare nel secondo comma dell'art. 593, osserva che "sono irrilevanti le cause del pericolo, il quale rileva oggettivamente come presupposto dell'obbligo di attivarsi: *anche se per avventura creato (...) dallo stesso obbligato* [al soccorso]" (117).

Anche secondo Santoro, colui che ha cagionato le lesioni o determinato il pericolo non potrà mai essere chiamato a rispondere per omissione di soccorso (118). Tale opinione, tuttavia, non poggia sull'interpretazione del termine "trovando", bensì su argomenti puramente logici: "chi ha commesso un reato, non può essere chiamato dalla legge penale, dietro minaccia di ulteriore responsabilità, ad eliminarne gli effetti o a far opera antitetica al reato stesso. Il soggetto va incontro a sanzioni per ciò che ha fatto (...) e se gli si imputasse di non aver annullato le conseguenze del reato, lo si chiamerebbe a rispondere due volte della stessa cosa" (119). Si tratta, come vedremo tra breve (*infra*, 5.2.1 e 5.2.2), di argomenti condivisibili se riferiti ad una condotta volontariamente diretta a uccidere o ledere, ma non se riferiti alla generalità dei reati che potrebbero essere in teoria produttivi di un pericolo per la vita o l'incolumità altrui.

5.2. *Necessità di una risposta differenziata.* — Pare, pertanto, più

(115) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 44, nonché 73: "non si può certo dire che « trova » una persona ferita chi la « ferisce », e ciò, ritengo, nemmeno se il fatto è accidentale o colposo"; nello stesso senso, MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., 562.

(116) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 73.

(117) MUSCO, voce *Omissione di soccorso*, cit., 563 (corsivo aggiunto).

(118) SANTORO, *Le circostanze del reato*, Torino, 1952, 109.

(119) SANTORO, *Le circostanze del reato*, Torino, 1952, 109.

corretta la posizione di quanti forniscono una risposta differenziata alla questione in esame, facendo *dipendere* la eventuale sussistenza del presupposto del “ritrovamento” e, più in generale, la possibilità di punire per omissione di soccorso colui che ha cagionato il pericolo, *dalle modalità con le quali tale pericolo è stato causato*. Risulta, in effetti, opportuno distinguere a seconda che il pericolo sia stato causato:

— *attraverso un fatto penalmente rilevante*, e in particolare:

i) una condotta dolosa diretta a uccidere;

ii) un delitto doloso di lesioni personali;

iii) un delitto colposo di lesioni personali;

iv) un altro reato doloso: ad es., abbandono di minori o incapaci, spaccio di sostanze stupefacenti, etc.;

— *attraverso un fatto penalmente irrilevante*: ad es., lesioni personali incolpevolmente commesse, o coperte da una causa di giustificazione.

5.2.1. *Causazione del pericolo attraverso una condotta dolosa diretta a uccidere*. — Per quanto riguarda, in primo luogo, la causazione del pericolo attraverso una *condotta dolosa diretta ad uccidere*, dottrina e giurisprudenza unanimi escludono che se Tizio, guidato da dolo omicida, aggredisce Caio e poi si allontana lasciandolo tramortito al suolo senza prestargli alcun soccorso, possa essere chiamato a rispondere, oltre che di tentato omicidio (oppure di omicidio consumato, nel caso in cui la morte effettivamente sopraggiunga), anche di omissione di soccorso (120): prima ancora che l'interpretazione del termine “trovando” (i cui possibili significati letterali comunque non sembrano estensibili a queste ipotesi), lo impediscono i *criteri del concorso apparente di norme*, ed in particolare il criterio dell'assorbimento del postfatto non punibile (121). Qui, infatti, la

(120) Oltre agli autori citati nelle note successive, v. PANNAIN, *I delitti*, cit., 295, e O. CONTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 315; MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 190. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 24 maggio 1984 (dep. 6 giugno 1984), Batissa, CED 164638, RP 1985, 210 (s.m.), e Cass., Sez. V, 21 novembre 1974, Liuni, cit., nelle quali — rispettivamente nella massima e nella motivazione — si afferma che “non è configurabile il concorso tra i delitti di omicidio doloso (...) e di omissione di soccorso”. Un'affermazione analoga si ritrova anche in una risalente sentenza della Cassazione civile (Cass., sez. III, 14 marzo 1962, Cellai v. Michelini, n. 502, *Giust. Civ.* 1962, I, 413): “il precetto di prestare assistenza [derivante dall'art. 593] non può ritenersi diretto a chi dolosamente abbia determinato ed alimenti la situazione di pericolo, perché l'omissione di soccorso, in tal caso, diviene una necessaria modalità della prevalente attività positiva attuata dall'agente con volontà lesiva, e come tale resta assorbita da quest'ultima (...); è appunto l'esistenza indubbia di una attiva volontà omicida ad escludere, nel senso innanzi precisato, l'operatività giuridica (...) dell'obbligo di assistenza o soccorso sancito dal comma 2 dell'art. 593 c.p.”.

(121) In generale, sui contenuti del criterio di assorbimento (talora anche detto: criterio della consunzione), v., nella manualistica, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 458 ss.; ROMANO, *Commentario*, cit., *sub art.* 15, 181 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale, pt. gen.*,

(successiva) omissione di soccorso non costituisce altro che il normale proseguimento della (precedente) condotta omicidiaria e rimane, pertanto, in essa assorbita.

A tal proposito in dottrina giustamente si osserva che “l’inerzia successiva alla ferita letale non rappresenta che la continuazione sulla medesima linea della condotta necessaria per produrre l’evento di morte. I diversi aspetti della condotta non sono che forme fenomeniche diverse della stessa sostanza intenzionale” (122). Quindi, per dirla con le parole di Manzini, “dato che l’intenzione di uccidere e i mezzi idonei ad attuarla sono elementi costitutivi del delitto di omicidio (tentato o consumato) imputabile al colpevole, l’omissione di soccorso non è che una modalità giuridicamente irrilevante dell’azione omicida” (123).

Analogamente, in giurisprudenza si rileva che l’autore della condotta dolosa omicidiaria “con la omissione di soccorso non fa che aggiungere un anello alla catena dei mezzi idonei a produrre l’evento voluto, né più né meno che se ricorresse all’azione, inferendo ancora un colpo mortale alla sua vittima” (124).

Ogni condotta dolosa rivolta ad uccidere *assorbe*, insomma, *in sé, quale postfatto non punibile*, l’omissione di soccorso (125). Del resto, se così non fosse, pressoché ad ogni autore di una condotta dolosa omicidiaria, cui non segua una morte “sul colpo”, si dovrebbe contestare anche il delitto di omissione di soccorso, essendo ben rari coloro che, dopo aver accoltellato, sparato, strangolato la propria vittima, si prodighino per fornirle assistenza.

5.2.2. *Causazione del pericolo attraverso un delitto doloso di lesioni personali.* — 5.2.2.1. Unanimità di opinioni regna anche a proposito della non punibilità per omissione di soccorso di colui che ha cagionato il pericolo per la vita o l’incolumità del soccorrendo attraverso un *delitto doloso di lesioni personali cui sia seguita, non voluta, la morte*: ad esempio, se Tizio, dopo aver dolosamente inferto lesioni a Caio, si allon-

cit., 202 s.; sul concetto di postfatto non punibile, v. pure VASSALLI, voce *Antefatto non punibile. Postfatto non punibile*, in *EdD* vol. II, 1958, 505 ss.; sul riconoscimento esplicito di tale concetto da parte della giurisprudenza, v. Cass., Sez. un., 28 febbraio 2001 (dep. 24 maggio 2001), Ferrarese, n. 8; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2000 (dep. 7 novembre 2000), M. N., n. 27; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998 (dep. 19 gennaio 1999), C., n. 1.

(122) GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 65.

(123) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 376; in senso conforme, MAGGIORE, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 797.

(124) Cass., Sez. V, 21 novembre 1974, Liuni, cit.

(125) Parlano espressamente di “assorbimento” del delitto di omissione di soccorso nel delitto di omicidio doloso, consumato o tentato, MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 381, e VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 250.

tana senza prestargli soccorso, e lo sventurato Caio, rimasto privo di assistenza, muore, Tizio non risponderà di omissione di soccorso. Anche in questa ipotesi, infatti, il criterio dell'assorbimento — prim'ancora che l'interpretazione del termine "trovando" — preclude la configurabilità di un concorso tra l'(eventuale (126)) delitto di omicidio preterintenzionale e il delitto di omissione di soccorso (127).

5.2.2.2. Divergenze di opinioni si registrano, invece, rispetto all'ipotesi della creazione del pericolo attraverso un *delitto doloso di lesioni personali, non seguito dalla morte* (ma, eventualmente, da un mero aggravamento delle lesioni stesse): come nell'esempio precedente, Tizio aggredisce Caio, e poi si allontana senza prestargli soccorso; tuttavia, a differenza dell'esempio precedente, qui non sopraggiunge la morte (le ferite, ad esempio, non sono così gravi da determinare il dissanguamento di Caio prima del sopraggiungere di un casuale passante che avverte il pronto soccorso).

5.2.2.2.1. Secondo una parte della dottrina, in questa ipotesi Tizio dovrà rispondere di *lesioni dolose* (eventualmente gravi o gravissime) *in concorso con il delitto di omissione di soccorso*. Ciò in quanto — si afferma — il dovere di soccorso "si impone anche a chi ha messo dolosamente in pericolo la persona di cui si tratta, mediante un delitto contro la persona medesima, senza il fine di ucciderla (es.: feritore che non voleva uccidere), e se egli non adempie a tale dovere risponde, in concorso, del delitto preveduto nell'art. 593, primo cpv., e di quello precedentemente commesso contro la stessa persona. Non può, invero, dedursi alcuna seria ragione di esenzione dal dovere d'assistenza dal fatto d'essere stato causa del pericolo o del danno. Anzi, se mai, vi sarebbe motivo di riconoscere un più stretto obbligo di soccorso" (128).

Su tale affermazione dottrinale è stata ricalcata, quasi alla lettera, la

(126) Parliamo di "eventuale" omicidio preterintenzionale perché, per affermarne la sussistenza, sarà necessario accertare, caso per caso, anche il relativo elemento soggettivo: sul punto, sia consentito rinviare, anche per i necessari riferimenti, a BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p.*, in questa *Rivista*, 2011, 911 ss.

(127) In dottrina, v. per tutti MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 381. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 24 maggio 1984, Batissa, cit., e Cass., Sez. V, 21 novembre 1974, Liuni, cit., nelle quali — rispettivamente nella massima e nella motivazione — si afferma che "non è configurabile il concorso tra i delitti di omicidio preterintenzionale (...) e di omissione di soccorso". V. anche la prima parte della citazione desunta da Cass. 14 marzo 1962, cit. *supra*, nota 120.

(128) MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 375 s.; conforme MAGGIORE, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 797; O. CONTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 315.

seguinte massima giurisprudenziale: “il dovere di prestare assistenza ad una persona ferita, previsto dall’art. 593 cpv., si impone anche a chi ha cagionato volontariamente le ferite mediante un delitto contro la persona senza il fine di uccidere, per cui se egli non adempie a tale dovere risponde, in concorso materiale, del delitto di omissione di soccorso e di quello precedentemente commesso contro la stessa persona” (129).

5.2.2.2.2. *Si tratta, a nostro avviso, di un’opinione non condivisibile.*

In primo luogo, infatti, già sul piano letterale pare davvero arduo sostenere che chi *volontariamente* provoca lesioni ad una persona, poi “trovi” questa stessa persona ferita o altrimenti in pericolo (130): manca, infatti, quell’elemento di sorpresa o, perlomeno, di novità, che dovrebbe caratterizzare, a livello lessicale, ogni impiego del verbo “trovare”. Con la conseguenza che, venendo a mancare il presupposto del ritrovamento, non è in radice possibile configurare il delitto di omissione di soccorso.

In secondo luogo, occorre rilevare la contraddizione in cui cade chi nega il concorso tra omicidio preterintenzionale e omissione di soccorso, e lo ammette, invece, tra lesioni dolose e omissione di soccorso (131), nonostante il fatto che in entrambe le ipotesi la prima frazione ‘attiva’ della condotta sia identicamente costituita da atti dolosi di lesione: se da tali atti davvero sorgesse il dovere di soccorso, non si capirebbe perché il suo inadempimento dovrebbe rimanere impunito proprio nel caso — addirittura più grave — in cui ne sia derivato l’evento morte.

In terzo luogo — e si tratta dell’obiezione principale —, non si comprende la ragione per cui nell’ipotesi in esame non dovrebbe operare il criterio dell’assorbimento, quantunque l’omissione di soccorso da parte di chi ha volontariamente inferto lesioni alla vittima sia una *normale prosecuzione* della condotta diretta a ledere e, in quanto tale, costituisca un postfatto non punibile.

Bene si esprime sul punto una sentenza di merito, la quale, per escludere il concorso tra i delitti di lesioni dolose e di omissione di soccorso, invoca correttamente il criterio dell’“assorbimento e *ne bis in idem* sostanziale”: “da un punto di vista logico appare evidente che chi agisce dolosamente per recare alla vittima una lesione, ha già scelto di non

(129) Cass., Sez. I, 14 dicembre 1989 (dep. 15 maggio 1990), Di Venuto, CED 184307, RP 1991, 306 (s.m.).

(130) Limitatamente al solo ferimento ‘doloso’, riteniamo quindi condivisibile la posizione di Cadoppi, illustrata *supra*, 5.1 e nota 115: “non si può certo dire che « trova » una persona ferita chi la « ferisce »”.

(131) Ci riferiamo all’opinione di Manzini (v. *supra*, note 127 e 128, e testo corrispondente).

soccorrerla dopo aver cagionato la lesione, e ciò per la semplice ragione che tale seconda condotta positiva sarebbe in evidente contraddizione con la prima scelta criminosa. Riconoscendo il concorso dei reati, si arriverebbe all'incongruo risultato di punire l'agente per due condotte che pur essendo in astratto autonome e non in rapporto di specialità, in realtà sono frutto di un'unica deliberazione antiggiuridica, quella di ledere la vittima. Si violerebbe perciò il principio del cosiddetto *ne bis in idem* sostanziale, e cioè che l'imputato non può essere punito due volte per la stessa violazione antiggiuridica" (132).

Pare quindi, più corretto chiamare in siffatte ipotesi Tizio a rispondere delle sole lesioni personali dolose. Anche qui, infatti, dovrà operare il criterio dell'assorbimento, giacché ogni condotta dolosa di lesioni *assorbe in sé, quale postfatto non punibile*, l'omissione di soccorso: omettendo il soccorso, l'autore delle lesioni non fa altro che 'consolidare' l'offesa volontariamente arrecata all'incolumità individuale della sua vittima.

Anche sotto il profilo criminologico, peraltro, è stato giustamente osservato che risulterebbe "assurdo pretendere che il volontario aggressore di un determinato bene giuridico provveda in seguito al soccorso della propria vittima"; in tali ipotesi, infatti, "la condotta riparatrice (...) delle conseguenze tipiche del reato dovrebbe comportare la recisa negazione del movente criminoso" (133).

Del resto, se non si riconoscesse il concorso apparente di norme, pressoché ad ogni autore di lesioni dolose occorrerebbe contestare anche l'omissione di soccorso, essendo anche in questa ipotesi ben raro il caso di colui che, dopo aver preso a pugni, a calci, o a schiaffi la propria vittima, si preoccupi di prestarle soccorso.

Se poi le condizioni della vittima dovessero peggiorare proprio a seguito del mancato soccorso, in presenza del relativo elemento soggettivo l'autore delle lesioni risponderà di lesioni gravi o gravissime (art. 583), ma non già anche di omissione di soccorso (134).

Sul punto risulta, quindi, pienamente condivisibile l'opinione di quella giurisprudenza secondo cui "*non è configurabile il concorso tra i delitti (...) di lesioni volontarie e di omissione di soccorso*" (135).

(132) Trib. Ivrea, 31 luglio 2001, Zabori, *CP* 2002, 1160.

(133) PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, 173, nota 101.

(134) Conclusione conforme — sia pur attraverso motivazioni non del tutto coincidenti alla nostra — in VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 230; GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 66; REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 49, e MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 190 s.

(135) Così Cass., Sez. V, 24 maggio 1984, Batissa, cit., e Cass., Sez. V, 21 novembre 1974, Liuni, cit. (rispettivamente nella massima e nella motivazione); v. anche la prima parte della citazione desunta da Cass. 14 marzo 1962, cit. *supra*, nota 120.

5.2.3. *Causazione del pericolo attraverso un delitto colposo di lesioni personali.* — 5.2.3.1. L'ipotesi di cui passiamo ora ad occuparci è la seguente: Tizio *cagiona per colpa lesioni* a Caio (ad es., attraverso un'esplosione dovuta ad una fuga di gas o a un cortocircuito elettrico), dopodiché, pur essendosi accorto delle condizioni in cui Caio versa, omette di prestargli qualsivoglia soccorso: Tizio risponderà di lesioni colpose *in concorso* con il delitto di omissione di soccorso, oppure risponderà *solo* di lesioni colpose?

5.2.3.2. In relazione a casi siffatti, si può, in primo luogo, rilevare che alla configurabilità di una responsabilità per omissione di soccorso non sembra frapporsi *alcun ostacolo sul piano letterale*, derivante dal termine "trovare". Sulla scorta di un'interpretazione estensiva di tale termine (v. *supra*, 4.2.3), nell'esempio appena sopra formulato ben potrebbe dirsi, infatti, che Tizio "trova" Caio in pericolo, giacché qui ricorre quell'elemento di sorpresa, o per lo meno di novità, che connota tipicamente il verbo "trovare".

Del resto, la stessa dottrina che, in linea generale, nega che colui che cagiona il pericolo possa "trovare" il soccorrendo (v. *supra*, 5.1), proprio a proposito della causazione involontaria del pericolo formula, invece, il seguente, convincente esempio di "ritrovamento": "un cacciatore spara in un cespuglio credendo di uccidere un cervo, e invece colpisce e ferisce un uomo, solo successivamente avvedendosi del tragico sbaglio, quando, raggiunto il cespuglio, si avviene nel ferito" (136).

5.2.3.3. In queste ipotesi, inoltre — a differenza di quanto si è visto per le lesioni dolose — *non interviene nemmeno il criterio dell'assorbimento*, giacché qui l'omissione di soccorso non costituisce affatto la normale prosecuzione della condotta lesiva, ma scaturisce da una nuova, sopravvenuta deliberazione criminosa, che assume un pieno ed autonomo rilievo rispetto alle lesioni colpose.

Anche sotto il profilo criminologico, del resto, qui non si ravvisa alcuna contraddizione tra il contegno anteriore del reo (l'involontaria produzione delle lesioni) e l'eventuale contegno successivo (la riparazione, il contenimento di tali lesioni) — contraddizione ben evidente, invece, a proposito delle lesioni *dolose* (137).

(136) CADOPPI, *Il reato di omissione di soccorso*, cit., 73.

(137) V. *supra*, nota 133. V. in proposito ancora PROSDOCIMI, *op. loc. cit.*, il quale osserva che l'eventuale pretesa imposta dall'ordinamento all'aggressore di un determinato bene giuridico di provvedere in seguito al soccorso della propria vittima, "risulterebbe logicamente praticabile solo se rivolta nei confronti di chi abbia commesso il fatto pregresso involontariamente o, quanto meno, non intenzionalmente".

5.2.3.4. Pare, allora, senz'altro *configurabile il concorso tra le lesioni colpose che hanno causato il pericolo, e l'omissione di soccorso* (138), per quanto occorrerà valutare con attenzione se, nel caso concreto, sussista la colpevolezza necessaria per rispondere di omissione di soccorso (tale colpevolezza potendo, in ipotesi, essere esclusa da un *errore sul fatto*: Tizio, nella confusione conseguente all'esplosione, non si rende conto che il suo compagno di lavoro Caio è rimasto ferito, o da una *situazione di shock o di turbamento emotivo* di tale intensità da rendere inesigibile la prestazione del soccorso: Tizio, temendo che alla prima esplosione ne possano seguire altre ancor più violente, si allontana precipitosamente dal luogo dell'incidente, senza prestare assistenza a Caio).

Alla configurabilità del concorso di reati tra lesioni colpose e omissione di soccorso non sembra, d'altra parte, ostare nemmeno un altro criterio del concorso apparente di norme, quello di *sussidiarietà* (139). Vero è, infatti, che lesioni personali e omissione di soccorso puniscono, almeno in determinate costellazioni di casi, stadi diversi (rispettivamente, "danno" e "pericolo") di offesa al medesimo bene giuridico dell'incolumità individuale. Tuttavia, qui non abbiamo un *progredire* dell'offesa dallo stadio del "pericolo" allo stadio del "danno" (progressione che giustificherebbe la punibilità solo per l'offesa più grave), bensì un *aggiungersi* all'offesa allo stadio del "danno" (le lesioni) di un'ulteriore offesa allo stadio del "pericolo" (l'omissione di soccorso, la quale determina il pericolo di un aggravamento delle condizioni di un soggetto già vittima di lesioni).

5.2.3.5. Si noti, infine, che la configurabilità del concorso di reati tra le lesioni colpose e l'omissione di soccorso alla persona messa in pericolo proprio da tali lesioni era esplicitamente prevista nella *vecchia figura di reato di omissione di soccorso stradale* di cui all'art. 133 del previgente codice della strada del 1959. Il terzo comma del citato articolo, infatti, dopo aver delineato la figura speciale di omissione di soccorso stradale ("il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito ..."), stabiliva che "qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati".

(138) Così anche GUARNERI, *Il delitto di omissione di soccorso*, cit., 66; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 376; MAGGIORE, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 797; REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 49 (ma solo in caso di colpa incosciente); in senso contrario, v. tuttavia MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 190 s.

(139) Su tale criterio — che opera quando una norma è sussidiaria rispetto ad un'altra, il che si verifica, tra l'altro, quando quest'ultima "reprime un grado di offesa più grave allo stesso bene giuridico" — v. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 456 (da cui è tratta la precedente citazione virgolettata); nonché, anche per ulteriori riferimenti, ROMANO, *Commentario*, cit., sub art. 15, 182 ss.

Sotto la vigenza del codice della strada del 1959, questa previsione veniva letta da taluno come una conferma della generale configurabilità del concorso tra lesioni colpose e omissione di soccorso (140), da altri, invece, come un'eccezione alla regola generale della non-configurabilità di un siffatto concorso, eccezione esplicitamente introdotta nel codice della strada per soddisfare specifiche esigenze di maggior rigore punitivo dei reati contro la persona commessi nell'ambito della circolazione stradale (141).

Tuttavia, la clausola di previsione esplicita del concorso tra il delitto colposo causativo dell'investimento e l'omissione di soccorso non è stata riprodotta nell'art. 189 del nuovo codice della strada del 1992. Quindi, delle due l'una:

— o si ritiene che, nel passaggio dal codice della strada del 1959 a quello del 1992, siano venute meno le predette esigenze di maggior rigore punitivo (opinione difficilmente sostenibile, specie se si considera l'atteggiamento del nostro legislatore, anche in tempi recenti, nei confronti dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale);

— oppure si conviene che tale previsione esplicita non sia stata riprodotta in quanto superflua, dal momento che la regola generale è proprio nel senso della configurabilità del concorso tra lesioni colpose e omissione di soccorso.

La giurisprudenza relativa all'art. 189 cod. str. — la quale ammette pacificamente il concorso tra i due reati in parola (142) — depone senz'altro in quest'ultimo senso.

5.2.4. *Causazione del pericolo attraverso un altro reato doloso.* — Oltre che da una condotta dolosa diretta a uccidere o ledere lo stesso soggetto poi non soccorso, il pericolo per l'incolumità di costui potrebbe scaturire anche da un reato doloso d'altro tipo.

5.2.4.1. Si pensi, ad es., alla creazione del pericolo attraverso un *delitto di abbandono di minore o di incapace (art. 591)*. In tale ipotesi, tuttavia, non è mai stato messo seriamente in discussione che colui che

(140) Così, ad esempio, O. CONTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 315, che da tale previsione trae una "conferma di quanto si è detto a proposito dell'ammissibilità del concorso materiale fra il reato [colposo] che ha determinato lo stato di pericolo e l'omissione di soccorso".

(141) Così, ad esempio, PANNAIN, *I delitti*, cit., 295.

(142) V. ad es. Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2008 (dep. 27 febbraio 2008), Di Vece, n. 8626, CED 238973; Cass., Sez. IV, 6 luglio 2007 (dep. 28 settembre 2007), D.T.G., n. 35665, *De Jure*; Cass., Sez. IV, 8 luglio 2002 (dep. 4 ottobre 2002), Ostone, n. 33300, RP 2002, 982 (s.m.). In dottrina, implicitamente a favore del concorso, v. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 216.

realizza l'abbandono non potrà rispondere anche di omissione di soccorso, in quanto nel fatto tipico del primo delitto è insita l'oggettività giuridica del secondo. Chi abbandona il minore o l'incapace, lo priva, infatti, volutamente, della propria assistenza, del proprio soccorso.

5.2.4.2. Un'altra particolare ipotesi di causazione del pericolo attraverso un reato doloso è stata affrontata da una sentenza di merito (143) con riguardo al *delitto di spaccio di sostanze stupefacenti* (art. 73 T.U. stup.), in cui ci si è chiesti se l'autore di tale primo reato sia tenuto a soccorrere il tossicodipendente colto da malore a seguito dell'assunzione della sostanza cedutagli. Con specifico riferimento al caso concreto la risposta è stata affermativa, con conseguente condanna dell'imputato — oltre che per il delitto di spaccio — anche per l'omissione di soccorso.

Nella specie, l'imputato — dopo aver fornito la dose di eroina, la siringa per iniettarla e l'acqua per scioglierla — assistette al momento in cui il tossicomane assunse la sostanza, nonché al suo successivo malessere: “egli si trovò in presenza di una persona che rantolava, che versava chiaramente in pericolo di vita, che non riusciva a riprendersi dopo il collasso e (...) non si attivò, secondo la gravità del caso, nonostante espressamente richiesto in un momento in cui egli rappresentava la persona più vicina che nella immediatezza del bisogno poteva validamente e tempestivamente intervenire per assicurare un veloce trasporto in ospedale del giovane” (144).

Si tratta di una soluzione che — considerate le peculiarità del caso di specie — può essere senz'altro condivisa (145), *non* essendo ravvisabile l'*assorbimento* del delitto di omissione di soccorso nel delitto di cessione di sostanze stupefacenti: non può, infatti, certo ritenersi che l'omissione di soccorso costituisca una normale modalità per 'consolidare' il risultato realizzato con il delitto di spaccio.

Peraltro, anche sul piano letterale, sembra possibile affermare che nel caso di specie lo spacciatore “*trova*” la persona in pericolo. Il malore del tossicodipendente, infatti, non era qui una conseguenza voluta né prevista della cessione dello stupefacente, sicché non si profila l'ostacolo di ordine lessicale che abbiamo invece rilevato a proposito delle lesioni dolose, causative del pericolo (v. *supra*, 5.2.2.2.2). Si può, quindi, senz'altro dire

(143) C App. Palermo, 13 gennaio 1982, Bonomolo e altro, *FI* 1983, II, 513, con nota di MILITELLO.

(144) C App. Palermo, 13 gennaio 1982, cit., 519.

(145) In senso contrario, v. tuttavia MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 190, e nota 137, il quale ritiene non configurabile il dovere di soccorso dell'art. 593 nei confronti di coloro che creano la situazione di pericolo mediante un fatto di reato, sia esso colposo o doloso, e ciò “vale anche per lo *spacciatore*, che, dopo aver prestato la dose letale o lesiva, omette di prestare assistenza al tossicodipendente”.

che lo spacciatore “trova” nel tossicodipendente, dopo l’assunzione da parte di questi della sostanza stupefacente, una persona in pericolo che prima non c’era (146).

5.2.5. *Causazione del pericolo attraverso un fatto penalmente irrilevante.* — L’ultima ipotesi che dobbiamo ora prendere in considerazione è quella della produzione di un pericolo per la vita o l’incolumità della persona, poi non soccorsa, attraverso una condotta di cui non si debba rispondere penalmente. La dottrina esemplifica questa ipotesi riferendosi alla commissione di *lesioni personali non colpevoli* (perché realizzate *senza dolo e senza colpa*: il cacciatore per errore non colposo spara al compagno, anziché alla preda; o perché commesse in presenza di uno *stato di necessità*: il naufrago, per rimanere a galla su un’esile asse di legno, colpisce il suo compagno di sventure che ad essa stava aggrappandosi), o *non antiggiuridiche* (perché compiute in presenza di una *causa di giustificazione*: una giovane donna spruzza uno spray urticante negli occhi di un energumeno che la sta per assalire).

L’opinione prevalente è nel senso di riconoscere, in capo all’autore delle lesioni non colpevoli o non antiggiuridiche, l’obbligo di soccorso nei confronti della persona offesa, con conseguente responsabilità per omissione di soccorso in caso di inadempimento di tale obbligo (147).

Nella prospettiva del concorso apparente di norme, si tratta di un’o-

(146) La sentenza qui in esame non è, invece, condivisibile nella parte in cui condanna l’autore del delitto di spaccio, oltre che per omissione di soccorso, *anche per omicidio colposo* in relazione alla sopravvenuta morte del tossicodipendente. In tal modo, del pericolo per la vita del tossicodipendente, creato attraverso la condotta dolosa di spaccio, lo spacciatore è chiamato a rispondere *una prima volta* a titolo di omissione di soccorso (per la mancata rimozione di questo pericolo), e *una seconda volta* a titolo di omicidio colposo (per la trasformazione di tale pericolo in danno: l’evento morte), in violazione del criterio della sussidiarietà, che avrebbe invece dovuto appieno operare in questo caso in cui si assiste ad una *progressione dal pericolo al danno* (sul criterio della sussidiarietà, v. *supra*, nota 139 e testo corrispondente). Se, pertanto, il giudicante riteneva sussistenti tutti i presupposti per una condanna per omicidio colposo, solo questo era il delitto contro la vita di cui lo spacciatore avrebbe dovuto rispondere (oltre che del delitto di spaccio). Bene, quindi, in relazione ad un caso analogo, la Cassazione ha statuito che “il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto [nella specie, spaccio di stupefacenti], di cui all’art. 586, non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all’art. 593, in quanto l’evento letale già posto a carico dell’agente quale autore di un reato di danno (art. 586) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593)”: Cass., Sez. VI, 6 dicembre 1988 (dep. 10 febbraio 1989), Coppola, CED 180421, CP 1990, I, 859 (s.m.), e GP 1989, II, 686 (s. m.).

(147) In relazione alle lesioni non colpevoli, v. REINOTTI, voce *Omissione di soccorso*, cit., 49; VANNINI, *Delitti contro la vita*, cit., 231 (purché il soggetto ometta il soccorso senza *animus nocendi*); in relazione alle lesioni commesse per legittima difesa, v. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII (versione 1985), cit., 372; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., 216 s.; in relazione alla creazione di un pericolo per stato di necessità o per legittima difesa, v. MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., 191. Più articolata la posizione di PANNAIN, *I delitti*, cit., 295: “colui il quale

pinione in via di principio condivisibile, giacché in queste ipotesi nessuno dei criteri del concorso apparente di norme potrebbe ostare ad una responsabilità per omissione di soccorso dal momento che la condotta causativa del pericolo di per sé non integra alcun reato — apparentemente o effettivamente — “concorrente”, mancandone la colpevolezza o l’antigiuridicità.

Nella prospettiva dell’interpretazione del termine “trovando”, invece, l’affermazione della responsabilità per omissione di soccorso a carico di chi ha prodotto il pericolo potrebbe essere preclusa dall’impossibilità di estendere la portata letterale del termine “trovando” fino a ricomprendervi chi abbia deliberatamente (per quanto incolpevolmente o in modo non anti-giuridico) causato lesioni personali: così, tra gli esempi sopra formulati, riteniamo che “trovi” il soccorrendo il cacciatore, ma non anche il naufrago, né la giovane donna.

5.2.6. *Riepilogo sulla controversa responsabilità per omissione di soccorso di colui che ha cagionato il pericolo per la vita o l’incolumità del soccorrendo.* — Per comodità del lettore, riepiloghiamo qui la risposta ‘differenziata’ che abbiamo fornito in ordine alla questione *se* colui che attraverso la propria condotta cagiona un pericolo per la vita o l’incolumità altrui, possa rispondere *anche* di omissione di soccorso qualora non fornisca alcuna assistenza alla persona così messa in pericolo:

— se il pericolo è stato creato attraverso una *condotta dolosa diretta a uccidere* o attraverso un *delitto doloso di lesioni personali* (a prescindere, in quest’ultima ipotesi, dall’eventuale sopravvenienza dell’evento, non voluto, di morte), chi ha creato il pericolo *non risponde di omissione di soccorso*: lo impedisce, oltre al significato letterale del termine “trovando”, anche il criterio dell’assorbimento, essendo l’omissione di soccorso un postfatto non punibile dei reati di omicidio (tentato) e di lesioni dolose;

— se il pericolo è stato creato attraverso un *delitto colposo di lesioni personali*, è, invece, configurabile il concorso tra questo reato e l’omissione di soccorso;

— se il pericolo scaturisce da un *altro reato doloso*, occorrerà *caso per caso* verificare se il significato letterale del termine “trovando”, da un lato, e i criteri del concorso apparente di norme, dall’altro, ostino, o meno, alla configurabilità di un concorso tra tale reato e l’omissione di soccorso;

— nel caso, infine, di creazione del pericolo attraverso un fatto di *lesioni personali incolpevolmente commesse, o coperte da una causa di giustificazione*, non potendo operare i criteri del concorso apparente di

ha ferito la vittima in stato di necessità, poiché ha sacrificato il diritto di un incolpevole, ha il dovere di soccorrere la vittima stessa. Non così chi ha agito in stato di legittima difesa, poiché il soggetto contro cui si è esercitata la difesa si è posto *contra ius*”.

norme, l'eventuale responsabilità dell'autore delle lesioni per omissione di soccorso dipenderà dalla possibilità di ricondurre il caso di specie nell'ambito dei possibili significati letterali del termine "trovando" (termine che, lo ribadiamo, per quanto estensivamente inteso, non sembra possa riferirsi a chi ha deliberatamente, sia pur incolpevolmente o lecitamente, causato lesioni personali).

6. *Chiusa.* — Nelle pagine precedenti abbiamo potuto constatare come la lamentata imprecisione e obsolescenza dell'attuale formulazione letterale dell'art. 593 comporti *un prezzo assai elevato in termini di imprevedibilità, e talora anche di variabilità e iniquità sostanziale delle applicazioni giurisprudenziali del delitto di omissione di soccorso.* Da tale constatazione sorge, pertanto, l'auspicio che, *a livello giurisprudenziale,* si consolidino quegli orientamenti interpretativi i quali, in relazione alle singole "questioni controverse" sopra esaminate, si sono rivelati come più razionali e conformi alle indicazioni costituzionali e al sistema nel suo complesso, mentre, *a livello legislativo,* intervenga sollecitata una riforma rivolta a chiarire in termini netti, precisi e non esposti alle fluttuazioni della discrezionalità dei giudicanti, i confini applicativi del delitto di omissione di soccorso.

FABIO BASILE

*Straordinario di Diritto penale
Università degli Studi di Milano*